

Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l	Manuale Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01)	
	PARTE SPECIALE	Aggiornamento documento
		DATA
		20.10.2023
		REVISIONE
		04

Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01 Parte Speciale

Approvato dall'Amministratore Unico con provvedimento n.2 del 22.09.2017

Aggiornato dall'Amministratore Unico con provvedimento n.3 del 12.10.2020

Aggiornato dall'Amministratore Unico con provvedimento n.5 del 10.12.2021

Aggiornato dall'Amministratore Unico con provvedimento n.6 del 15.07.2022

Aggiornato dall'Amministratore Unico con provvedimento n.8 del 20.10.2023

Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l	Manuale Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01)		
	PARTE SPECIALE INDICE		
	Aggiornamento	DATA	REVISIONE
		20.10.2023	04

INDICE

SEZIONE 6 - PARTE SPECIALE

Indice parte speciale	pag. 91
A. Mappatura dei rischi per unità operativa e per reato	pag. 92
A1) Il metodo seguito	pag. 92
A2) Regole generali di condotta per la prevenzione dei reati	pag. 95
A3) Schema mappatura dei rischi per reato e per unità operativa	pag. 101
A4) Gestione risorse finanziarie	pag. 116
B. Reati presupposto e sanzioni in dettaglio	pag. 118
C. Procedure speciali per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/01	pag. 194
D. Procedure sanzionatorie e misure di tutela verso fornitori consulenti e operatori	pag. 232
E. Tutela del Whistleblower (segnalatore anonimo)	pag. 240

SEZIONE 7 - ALLEGATI

- A. Linee guida AIOP aggiornate a luglio 2017 e CONFINDUSTRIA 2021;
- B. Carta dei servizi e della qualità
- C. Modelli autocertificazione (conflitti interesse, precedenti penali, codice etico, formazione professionale, linee guida aggiornate, procedure speciali per prevenzione reati);
- D. Piano Formazione Ente di Formazione;
- E. Codice Deontologia Medica del 2014;
- F. Statuto – Regolamento ODV;
- G. Codice Etico;
- H. Norme di Legge: **1)** D.Lgs 231/2001, **2)** DM 70/2015, **3)** BURP Puglia 85/2016, **4)** Legge Gelli n.24/2017, **5)** Regolamento Europeo sulla Privacy n.679/2016, **6)** L167/17, **7)** L.179/19, **8)** REG.UE 679/16, **9)** L.3/2019; **10)** D.Lgs 74/2000 del 10.03.2000 modificato dal D.L. 124/2019 del 26.10.2019 novellato dalla L.157/19 del 15.12.2019, **11)** D.Lgs. 75/20, **12)** Dlg.s 184/21.
- I. COVID 19 SARS COV2 – Normativa, linee guida, procedure di prevenzione e controllo.
- J. Legge 22 del 09.03.2022
- K. L. 9/2013, D.Lgs 19/2023 e D.Lgs 24/2023 e L.137/2023

Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l	Manuale Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01)	
A.1 IL METODO SEGUITO	PARTE SPECIALE MAPPATURA DEI RISCHI PER REATO e PER UNITÀ OPERATIVA	Aggiornamento DATA REVISIONE 10.12.2021 02

A) MAPPATURA DEI RISCHI PER REATO e PER UNITÀ OPERATIVA

A1) IL METODO SEGUITO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, lett. a) del Decreto, la Casa di Cura attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera (cd. control and risk self-assessment), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato e per unità operativa, così come indicate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Nell'ambito dell'identificazione di rischi e della mappatura delle aree a rischio reato si sono seguite le linee guida elaborate da Confindustria e dall'A.I.O.P., nonché si è fatto ricorso a tecniche riconosciute di **Risk Analysis e della mappatura dei rischi secondo il modello della matrice 4x4** (probabilità per danno) tipico delle procedure di valutazione del rischio, ed attualmente il più comune metodo applicativo per la Valutazione di un Rischio.

In considerazione dell'evolversi delle necessità e dei fenomeni a condotta umana e del mutare del quadro legislativo in materia sanitaria, a sua volta interessato da fenomeni di portata nazionale e mondiale con impatto rilevante sulle strutture ed operatori impegnati nelle attività sanitarie, si è anche prevista l'introduzione di gruppi di lavoro specifici e task force con il precipuo scopo di monitoraggio, controllo, analisi-studio-elaborazione-adeguamento di protocolli interni, e con obbligo di rendicontazione alle figure apicali della struttura. L'ente in particolare si è dotato di procedure e comitati distinti per le emotrasfusioni in soggetti avversi per motivazioni religiose e di una task force per il controllo dei rischi da pandemie. Entrambi gli organi devono relazionare tempestivamente all'ODV in ordine alle attività espletate ed agli aggiornamenti effettuati.

L'obiettivo è stato quello di definire le diverse forme di reato ed i relativi codici di rischio, individuare all'interno dell'attività svolta dalla Casa di Cura le aree maggiormente a rischio (c.d. "mappatura del rischio"), le condotte potenzialmente illecite, le aree/unità operative in cui più alta è la possibilità di commissione dei reati, le sanzioni applicabili e le regole di prevenzione del reato da adottare o da adeguare laddove già presenti.

Si è ritenuto, in conformità alle Linee Guida A.I.O.P., di distinguere i cosiddetti reati presupposto nelle seguenti tre categorie:

- **reati tipici** quelli in cui la cui commissione può essere legata alle attività tipiche poste in essere dalla Casa di Cura.
- **reati comuni** quelli in cui la commissione, pur non essendo legata tipicamente all'attività clinica, possono rientrare nell'ambito della condotta umana
- **reati atipici** quelli in cui la cui commissione non può definirsi connessa all'attività della Casa di Cura, ma la cui realizzazione può derivare soltanto da una distorsione profonda dei processi aziendali a fini diversi rispetto a quelli per i quali sono predeterminati

Strettamente connessa alla mappatura dei reati è la verifica dei profili di rischio e dei rischi all'interno dei singoli reparti. Nella valutazione generale del rischio di impresa il concetto di rischio combina la probabilità del verificarsi di un evento con l'impatto che questo potrebbe avere sul patrimonio aziendale, sulla prosecuzione dell'attività e sul coinvolgimento dei soggetti. I singoli reati, come si diceva, sono stati catalogati anche sotto il profilo del livello di rischio di commissione nell'ambito dell'attività dei singoli reparti della Casa di Cura.

Secondo l'ordine decrescente di importanza e gravità i rischi sono stati così individuati:

1. rischio alto: allorquando vi siano processi sensibili importanti e decisivi per l'attività della Casa di Cura per i quali anche in via meramente astratta vi sia la possibilità di commissione di tali reati, nonché si tratti di ipotesi di illeciti la cui probabilità di accadimento sia alta ed il danno conseguente in capo alla Casa di Cura elevato;

2. rischio medio: allorquando la probabilità del verificarsi di un evento sia media, e dunque inferiore al grado critico, e si possano verificare eventi in grado di provocare danni all'organizzazione ed alla sua operatività.

3. rischio basso: se la probabilità di accadimento è bassa e gli eventuali danni in capo alla struttura sono non gravi o di scarsa incidenza sull'agire della Casa di Cura

4. rischio trascurabile: allorquando la probabilità di accadimento attesa l'organizzazione della società e l'attività da essa svolta deve ritenersi rara.

Per una corretta classificazione delle aree di rischio e dei relativi processi sensibili ed alla susseguente adozione di protocolli e procedure idonee a ricondurre il rischio reato nell'alveo del "rischio accettabile", si è suddiviso il lavoro in fasi diverse:

La prima fase è consistita **nell'acquisizione di informazioni e documentazione** utili per comprendere la realtà societaria ed aziendale; la seconda fase è consistita in una serie di **interviste e colloqui con i soggetti di vertice** della società al fine di verificare l'effettiva organizzazione in atto e le modalità comportamentali posti di fatto in essere da ciascun soggetto nonché con il responsabile dell'ufficio qualità ed il collegio sindacale per

comprendere quali procedure di prevenzione del reato erano eventualmente in essere o quali misure di gestione delle risorse finanziarie sono previste, la terza **all'analisi del rischio reato presupposto**, che ha portato all'individuazione di quelle aree della realtà aziendale più esposte alla potenziale commissione di fattispecie di reati rientranti nel novero di quelle indicate dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche, la quarta **dell'analisi dei processi decisionali e di attuazione delle decisioni e delle modalità di gestione delle risorse finanziarie.**

All'esito si è passati all'elaborazione di linee guida di condotta generale e specifiche per la prevenzione dei reati. Dal raffronto tra tutte le attività indicate e le fasi previste, si è ottenuta la mappatura dei rischi per unità operativa e dei rischi reato che di seguito si allega.

Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l	Manuale Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01)		
A.2 REGOLE GENERALI DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE DEI REATI	PARTE SPECIALE MAPPATURA DEI RISCHI PER REATO e PER UNITÀ OPERATIVA	Aggiornamento	
		DATA	REVISIONE
		20.10.2023	04

A2) REGOLE GENERALI DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE DEI REATI

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Casa di Cura, oltre al richiamo alle norme di legge esistenti, ai contratti di lavoro, alle norme generali di comportamento ed al Codice Etico, ha formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili e dei protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate, che poi saranno essi stessi trasfusi nel Codice etico come modelli di condotta per la prevenzione dei reati.

Come anticipato nel paragrafo precedente, l'evolvere della normativa nazionale ed internazionale e l'improvvisa comparsa di un fenomeno pandemico ha imposto all'Ente in oggetto di introdurre nuove procedure, che sebbene sussumibili in ambiti già codificati dal legislatore e dalla normativa di settore e dalle regole interne, ha richiesto un addendum procedurale ed organizzativo idoneo ad affrontare anche in futuro situazioni analoghe. Sono state elaborate: una procedura per il trattamento delle emotrasfusioni-infusioni ed autotrasfusioni e trattamento dei pazienti contrari all'uso di emoderivati, una procedura per la gestione e l'accompagnamento dei malati nella fase di fine vita in contesto di ricovero ed un protocollo esteso definito "PROTOCOLLO OPERATIVO GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS" contro il rischio pandemico. Tutte le citate procedure sono già in vigore.

In tal senso le seguenti norme, al pari dei summenzionati riferimenti di condotta sono applicabili a tutti i destinatari del Modello, nessuno escluso, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto. Sono stabiliti i seguenti principi:

- a) sono legittimati a trattare con la pubblica amministrazione solo i soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo e muniti di adeguati poteri;
- b) la formazione e l'attuazione delle decisioni della Casa di Cura rispondono ai principi e prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico;
- c) Ogni attività deve essere autorizzata specificamente o in via generale da chi ne abbia il potere. L'Amministratore, in ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, può adottare un sistema di deleghe di poteri e funzioni. La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

1. risulti da atto scritto recante data certa;
 2. il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 3. attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 4. attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 5. sia accettata dal delegato per iscritto;
 6. alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.
- d) Nelle ipotesi in cui il trasferimento di funzioni avvenga in materia di organizzazione del lavoro il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto dei medesimi limiti e condizioni di cui sopra. In questo caso permane l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
- e) non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; i conflitti di interesse non devono sussistere in alcun processo decisionale e/o valutativo;
- f) per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili (*laddove per sensibili si deve intendere ogni area in cui risulti ipotizzabile un rischio reato*) sono implementate ed attuate procedure e linee guida ed è individuato un responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata, il quale può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio ed informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;
- g) l'accesso ai dati della Casa di Cura e l'accesso ai dati dei pazienti può avvenire solo in conformità al Reg. UE 679/2016 e successive modificazioni o integrazioni;
- h) l'accesso alla Casa di Cura da parte di pazienti, parenti, personale, fornitori, consulente e figure terze deve avvenire nel rispetto della sicurezza dei luoghi di lavoro e delle procedure interne volte a garantire la sicurezza, la privacy e la conformità alla legge;
- i) ai fini della tutela della privacy il Titolare del trattamento dei dati è la Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello srl che nomina i vari responsabili del trattamento dei dati. E' rimessa

ai responsabili la tutela della privacy, delle reti informatiche e dei diritti di autore, secondo la normativa di settore.

- j) ai fini della tutela delle dei malati nella fase di fine vita, in contesto di ricovero, è istituito apposito comitato per la definizione ed aggiornamento delle linee guida sul tema;
- k) ai fini della tutela i pazienti, parenti, personale, fornitori, consulente e figure terze avverso i rischi da pandemie è istituita una task force che ha provveduto all'elaborazione di un "PROTOCOLLO OPERATIVO GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS";
- l) I documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. Ogni documento afferente la gestione amministrativa o societaria deve essere redatto in conformità alla normativa vigente e sottoscritto da chi lo ha formato. È vietato formare dolosamente in modo falso o artefatto documenti amministrativi o societari;
- m) L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio dei Revisori, alla società di revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- n) i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- o) i flussi finanziari della Casa di Cura, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili dalle funzioni competenti e controverificati dal Collegio Sindacale. È fatto obbligo di registrare documentalmente ogni movimentazione di denaro e di fondi della casa di cura;
- p) tutte le operazioni di natura fiscale, tributaria ed economica devono essere sempre accompagnate da idonei riscontri documentali e corrispondere esattamente alle operazioni realmente effettuate. Nel caso di pagamenti con carta di credito e/o debito va sempre richiesta l'esibizione del documento di identità. A tal fine per ogni operazione viene conservato anche copia cartacea della documentazione fiscale e del riscontro del prodotto/servizio/operazione effettuata. Spetta, altresì, al Collegio Sindacale la verifica di legittimità delle operazioni.
- q) l'Organismo di Vigilanza verifica che i protocolli di controllo della presente Parte siano oggetto di piena attuazione da parte della Casa di Cura e verifica che gli stessi siano accolti in procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio.
- r) Nell'ambito dell'attività della Casa di Cura la richiesta e l'ottenimento di un provvedimento amministrativo, nonché lo svolgimento delle procedure necessarie al conseguimento di contributi, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo devono essere conformi alla legge ed alla normativa di settore.

- s) Nei rapporti con i rappresentanti della Asl, Regione, Provincia, Comune ovvero di qualsiasi altro ente pubblico o pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, è fatto divieto a chiunque operi in nome e per conto della casa di cura di condizionare le decisioni con violenza, minaccia o inganno;
- t) L'Amministratore e il Direttore sanitario sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza in tutte le ipotesi in cui l'attività dell'uno possa riguardare la competenza dell'altro. La stessa regola vale per tutti coloro che partecipano a fasi diverse di una medesima procedura amministrativa o societaria;
- u) L'Amministratore nello stipulare convenzioni con Organizzazioni ed Enti Privati per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali deve selezionare la controparte negoziale in modo da garantire adeguati *standards* qualitativi della prestazione offerta;
- v) in caso di prestazioni non convenzionate con il SSN la determinazione della tariffa deve essere parametrata ai seguenti indici: tariffari degli Ordini dei Medici; costo generalmente praticato dei prodotti e dei servizi necessari per l'erogazione delle prestazioni; costi del personale; costi generali; aspetti organizzativi e amministrativi.
- w) Eventuali incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito. La scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- x) I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria, nonché tenendo conto dei protocolli comportamentali già esistenti. In particolare, nell'individuazione del fornitore si dovrà far riferimento all'albo dei fornitori, agli accordi quadro e ai contratti di fornitura vigenti.
- y) I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza, da parte di questi, del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure, richiamate nei contratti, attinenti all'oggetto dell'incarico o della prestazione.
- z) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo o esporre la Casa di Cura a contestazioni di qualsiasi natura;
- aa) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel pieno rispetto delle norme vigenti, nonché delle procedure aziendali interne, del Codice Etico, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed al pubblico in generale

un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

bb) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla vigente normativa a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

cc) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla Legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

dd) Assicurare che le operazioni societarie avvengano nel rispetto delle norme di legge e secondo processi democratici;

ee) garantire che gli accessi ai sistemi informatici per la tenuta della contabilità siano profilati in base ai criteri di separazione dei compiti (esecuzione e controllo) e, più in generale, che la gestione di tali accessi sia in linea con quanto previsto dal Protocollo in materia di Reati Informatici e del regolamento europeo sulla Privacy;

ff) Rispettare gli obblighi di pubblicazione richiesti dalle norme di legge e dalle delibere Anac;

gg) garantire il processo di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, garantendone la riservatezza e l'incolumità (whistleblowing) impedendo eventuali condotte ritorsive; in tal senso sul sito internet della Casa di Cura è presente una sezione anonima dedicata alle eventuali segnalazioni anonime di cui al D.Lgs 24/2023;

hh) comunicare all'Organismo di Vigilanza violazioni, o presunte tali, del presente protocollo anche in forma anonima;

ii) rispettare le diversità di tutti coloro che si relazionano con l'Ente evitando categoricamente ogni tipo di comportamento, condotta (omissiva o commissiva) che possa integrare atti di natura discriminatoria;

jj) Evitare di sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis c.p..

kk) Verificare sempre che gli acquisti di beni e di servizi abbiano un percorso di tracciabilità e certificazione, onde evitare di incorrere in acquisti non protetti e/o privi delle certificazioni e delle documentazioni idonee ad escludere che si tratti di prodotti non originali;

ll) Gestire secondo criteri di tracciabilità, verificabilità e conformità alla legge lo smaltimento dei rifiuti (ordinari e speciali) e la tutela dell'ambiente interno ed esterno;

- mm) Identificare, catalogare, tracciare i beni culturali avendo cura di acquisire elementi idonei ad attestarne l'autenticità, il valore, la provenienza, ed ogni altro elemento utile al rispetto delle norme in materia di beni culturali e tutele paesaggistiche.
- nn) Assicurare e garantire, secondo legge, il diritto di associazione all'interno della Casa di Cura, avendo attenzione che tali diritti non siano esercitati con finalità criminale (sia essa sotto forma associativa, mafiosa, terroristica e/o di altra natura sovversiva);
- oo) Assicurare che nei rapporti con utenza, parenti dell'utenza, terzi, fornitori ed in generale dei soggetti che entrano in relazione con la Casa di Cura siano rispettati gli standard ed i precetti normativi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto della persona, tutela ed incolumità fisica;
- pp) Rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e dei CCNL e dei lavoratori;
- qq) Astensione dalla partecipazione, sotto forma di scommessa, a competizioni sportive e giochi d'azzardo;
- rr) Tutela del patrimonio culturale ove in possesso dell'ente e/o sotto altra forma.

Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l	Manuale Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01)		
A.3 SCHEMA MAPPATURA DEI RISCHI DI REATO	PARTE SPECIALE MAPPATURA DEI RISCHI PER REATO e PER UNITÀ OPERATIVA	Aggiornamento DATA 20.10.2023	REVISIONE 04

A3) MAPPATURA DEI RISCHI DI REATO EX D.LGS. 231/01

Reati	Aree a Rischio	Ambito Applicazione	Condotte	Rischio	Procedure preventive
<p><u>Reati commessi nei rapporti con la P.A. se in danno Stato o ente pubblico</u></p> <p>Art.24 D.Lgs 231/01</p> <p>1. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico art. 316 bis cp 2. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle C.E. art. 316ter c.p. 3. Truffa ai danni dello Stato o della CE art. 640 c2 n.1 c.p. 4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 640 bis c.p. 5. Frode informatica 640 ter c.p. 6. Frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.; 7. Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo (art.2 L898/86) 8. Turbata libertà dell'incanto 353 c.p. 9. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 353 bis c.p.</p>	Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto	Gestione delle risorse umane, degli acquisti; delle consulenze, anche scientifiche, delle opere professionali gestione delle attività di partecipazione a bandi di gara con enti pubblici; finanziamenti pubblici gestione delle verifiche ispettive; adempimenti fiscali e tributari Gestione del contenzioso; delle risorse finanziarie; degli omaggi, delle liberalità e sponsorizzazioni, delle note spese e delle spese di rappresentanza; DRG ed accreditamento reparti, dei beni strumentali e delle utilità aziendali; di marchi, brevetti, licenze, dei rapporti istituzionali finalizzati all'assegnazione di ranking e convenzioni	Presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti informazioni non vere, ovvero omissione di informazioni dovute, al fine di ottenere rimborsi, finanziamenti, contributi, o altre erogazioni comunque denominate da parte della Regione, Provincia, Comune, ASL. o altri enti pubblici, o anche della Comunità europea, compiute anche mediante consulenti e collaboratori ed anche mediante la violazione dei sistemi informatici e di ogni alto accesso telematico a sistemi e software ed hardware.	Reati tipici R>8 ALTO	Codice Etico Procedura speciale Par.C n.1 Linee di condotta generale
<p><u>Delitti informatici e trattamento illecito dati</u></p> <p>Art. 24bis D.Lgs 2021</p> <p>1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 615 ter c.p. 2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche art.617quaterc.p. 3. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art.617 quinques c.p.</p>					

<p>4. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico art.615 ter c.p.</p> <p>5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche art.617quaterc.p.</p> <p>6. Installazione di apparecchiature atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art.617 quinches c.p.</p> <p>7. Documenti informatici art.491bis c.p.</p> <p>8. Danneggiamento di informazioni, dati programmi informatici art.635bis c.p.</p> <p>9. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità art.635ter c.p</p> <p>10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 635 quater c.p.</p> <p>11. Danneggiamento di sistemi informatici telematici di pubblica utilità art. 635 quinches c.p.</p> <p>12. Detenzione diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici art.615quater cp</p> <p>13. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico art. 615 quinches</p> <p>14. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica art.640quinches</p> <p>15. Violazione norme perimetro sicurezza nazionale cibernetica art.1 c.11 D.L. 105/2019</p>	<p>Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto</p>	<p>Gestione della continuità operativa; Gestione degli accessi logici; Gestione della rete e dell'hardware; Gestione del software; Gestione della sicurezza fisica; Gestione dei dispositivi correlati ai documenti firmati digitalmente. Gestione delle segnalazioni di eventuali illeciti commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente e sistemi di tutela del segnalatore.</p>	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Inserimento nel sistema di dati e di dati non corrispondenti al vero o alterazione di dati in precedenza immessi. Falsificazione, in altre forme, del documento informatico. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso. Immissione di software e programmi non autorizzati, o utilizzo di virus trojan su reti e apparecchi telematici, così come immissione abusiva di dati in software house. Uso, installazione di apparecchi atti alla captazione di segnali informatici e telematici non propri e non autorizzati. Uso di prodotti telematici (software, hardware, device etc..) per intercettare, captare, deviare, modificare, danneggiare o alterare dati telematici di pubblica utilità o dello stato. Segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs 231/01 e tutela del segnalatore.</p>	<p>Reati tipici R>8 ALTO</p>	<p>Codice Etico . Procedura speciale par.C n.2 Linee di condotta generale</p>
<p><u>Delitti di criminalità organizzata</u> Art. 24ter D.Lgs 231/01</p> <p>1. Associazione per delinquere art.416 c.p.</p> <p>2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere art. 416bis c.p.</p> <p>3. Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416bis cp per le associazioni di tipo mafioso o al fine di agevolare l'attività di tali associazioni Art. 7 D.L. 152/1991</p> <p>4. Associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto, alienazione di</p>	<p>Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto</p>	<p>Affidamento incarichi professionali Selezione fornitori e partners commerciali Selezione e assunzione del personale Acquisto di beni e servizi Appalto servizi interni Outsourcing Gestione di sostanze stupefacenti e psicotrope sul luogo di lavoro</p>	<p>Perfezionamento di rapporti contrattuali con organizzazioni criminali di tipo mafioso volte consapevolmente al sostegno o al rafforzamento delle stesse organizzazioni. Utilizzo e diffusione di sostanza stupefacente e psicotrope sul luogo di lavoro</p>	<p>Reati atipici R=1 Basso</p>	<p>Benchè si ritenga pressochè estranea all'ente detta categoria di reati, ai fini della prevenzione dei reati si rimanda sempre a: Codice Etico .</p>

<p>schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina art. 416 c.6 c.p. (D.Lgs 286/98 art.12)</p> <p>5. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione art. 630 c.p. se commessi avvalendosi delle condizioni del 416bis o art.74 DPR 309/90</p> <p>6. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrophe art 74 D.P.R. 309/90</p> <p>7. illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo art.407 co. 2, lett. a), n.5) c.p.p.</p> <p>8. Scambio elettorale politico-mafioso art. 416ter c.p. se commessi avvalendosi delle condizioni del 416bis o ai sensi art.74 DPR 309/90</p>					<p>Procedura speciale Par.C n.3</p> <p>Linee di condotta generale</p>
<p><u>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</u></p> <p>Art. 25 D.Lgs 231/01</p> <p>1. Concussione art. 317 c.p</p> <p>2. Corruzione x l'esercizio della funzione 318c.p</p> <p>3. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio 319 c.p. 319bis c.p</p> <p>4. Corruzione in atti giudiziari 319ter c.1 e 2</p> <p>5. Induzione indebita a dare o promettere utilità 319quater c.p.</p> <p>6. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 320 c.p.</p> <p>7. Pene per il corruttore anche in relazione artt. 317, 319bis, 319ter c-2 321 c.p.</p> <p>8. Istigazione alla corruzione 322 c.p</p> <p>9. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle CE e di Stati esteri 322-bis c.p.</p> <p>10. Peculato art 314</p> <p>11. Peculato mediante profitto dell'errore altrui-316 cp</p> <p>12. Abuso di ufficio art 323 cp</p>	<p>Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto</p>	<p>Gestione delle risorse umane, degli acquisti; delle consulenze, anche scientifiche, delle opere professionali gestione delle attività di partecipazione a bandi di gara con enti pubblici; finanziamenti pubblici gestione delle verifiche ispettive; adempimenti fiscali e tributari</p> <p>Gestione del contenzioso; delle risorse finanziarie; degli omaggi, delle liberalità e sponsorizzazioni, delle note spese e delle spese di rappresentanza; DRG ed accreditamento reparti, dei beni strumentali e delle utilità aziendali; di marchi, brevetti, licenze, dei rapporti istituzionali finalizzati all'assegnazione di ranking e convenzioni</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o altra utilità (assunzione del personale, conferimento incarichi di consulenza, stipulazione contratti di fornitura, compravendita o locazione di immobili con la pubblica amministrazione) ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio del compimento di un atto contrario o conforme ai doveri di ufficio.</p> <p>Induzione o costrizione di altri alla promessa o azione indebita di denaro o altre utilità.</p>	<p>Reati tipici</p> <p>R>8 ALTO</p>	<p>Codice Etico .</p> <p>Procedura speciale Par.C n.4</p> <p>Linee di condotta generale</p>

<p>13. Traffico di influenze illecite art. 346 c.p.c Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli <u>318, 319, 319 ter</u> e nei reati di corruzione di cui all'articolo <u>322 bis</u>, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un <u>pubblico ufficiale</u> o un incaricato di un <u>pubblico servizio</u> o uno degli altri soggetti di cui all'art. <u>322 bis</u>, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. <u>322 bis</u>, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la <u>pena della reclusione</u> da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo <u>322 bis</u> in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita</p>	<p>Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto</p>	<p>Gestione delle risorse umane, degli acquisti; delle consulenze, anche scientifiche, delle opere professionali gestione delle attività di partecipazione a bandi di gara con enti pubblici; finanziamenti pubblici gestione delle verifiche ispettive; adempimenti fiscali e tributari Gestione del contenzioso; delle risorse finanziarie; degli omaggi, delle liberalità e sponsorizzazioni, delle note spese e delle spese di rappresentanza; DRG ed accreditamento reparti, dei beni strumentali e delle utilità aziendali; di marchi, brevetti, licenze, dei rapporti istituzionali finalizzati all'assegnazione di ranking e convenzioni</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o altra utilità (assunzione del personale, conferimento incarichi di consulenza, stipulazione contratti di fornitura, compravendita o locazione di immobili con la pubblica amministrazione) ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio del compimento di un atto contrario o conforme ai doveri di ufficio. Induzione o costrizione di altri alla promessa o azione indebita di denaro o altre utilità.</p>	<p>Reati tipici R>8 ALTO</p>	<p>Codice Etico Procedura speciale Par.C n.4 Linee di condotta generale</p>
<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento Art. 25bis D.Lgs 231/01</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 453 c.p. 2. Alterazione monete 454 c.p. 3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate 455c.p. 4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede 457 c.p. 5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, 	<p>Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto</p>	<p>Gestione della cassa, della farmacia, dell'accettazione, del rilascio documentazione,</p>	<p>Detenzione, spendita o messa in circolazione di monete falsificate ricevute in buona fede o ancora messa in circolazione di bollii, marche e valori dello stato, carta filigrana ed altri titoli ricevuti in buona fede. Utilizzo in buona fede di marchi, brevetti e / o modelli e disegni coperti</p>	<p>Reato tipico R>8 ALTO</p>	<p>Codice Etico Procedura speciale Par.C n.5 Linee di condotta generale</p>

acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori bollo falsificati 459c.p. 6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo 460 c.p. 7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata 461 c.p. 8. Uso valori di bollo contraffatti o alterati 464c.p. 9. Contraffazione, alterazione, uso di segni distintivi o di brevetti, modelli e disegni 473c.p 10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 474 c.p.			da copyright o licenza d'uso. Utilizzo di prodotti, materiali, servizi, privi del contrassegno di certificazione CE o con segni alterati o falsi.		
Delitti contro l'industria e il commercio Art. 25Bis1 D.Lgs231/01	Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto	Gestione dei rapporti con Cliniche concorrenti o altre strutture mediche e/o con Enti pubblici; Gestione dei fornitori Gestione delle attività di ristoro all'interno della Casa di Cura anche se in outsourcing Gestione della farmacia e dei reparti di diagnostica, Gestione delle licenze e dei prodotti Uso e commercio di prodotti medico-sanitari, farmaceutici, alimentari, ed industriali.	Uso di violenza o minaccia nei confronti di soggetti terzi e concorrenti della Casa di Cura ai fini di condizionare a proprio favore la libertà di agire sul mercato; Uso di espedienti e raggiri per frodare le industrie nazionali e/o per commercializzare beni e servizi al di fuori delle regole e delle leggi sul commercio e sulla vendita di prodotti alimentari; tra questi cibi scaduti, contraffatti, di dubbia o millantata origine, beni e/o materiali con certificazioni contraffatte o mendaci, o in violazione delle norme su brevetti e marchi.	Reati tipici R>8 ALTO	Codice Etico Procedura speciale Par.C n.6 Linee di condotta generale
Reati societari Art. 25Ter D.Lgs 231/01	Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto	Predisposizione dei prospetti informativi; Divulgazione di informazioni contabili (es. pubblicazione bilancio); Gestione conflitto di interesse degli Amministratori; Organizzazione generale per la tenuta della contabilità ed i relativi controlli; Gestione delle chiusure contabili; Processo di consolidamento;	Formazione, redazione o approvazione di un bilancio o di altre comunicazioni sociali contenenti fatti o valutazioni ingannevoli sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Ostacolo all'attività di controllo e di vigilanza esterna e degli organi interni e dell'ODV. Esposizione, nelle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza, di fatti non rispondenti al vero concernenti la situazione	Reati tipici R>8 ALTO	Fatta eccezione per i reati propri delle società quotate, per le quali non essendo la Casa di Cura quotata, si rinviene un margine di rischio basso, si ritiene che nelle altre ipotesi il rischio sia altro e

<p>9. Omessa comunicazione conflitto d'interessi art.2629bis c.c.</p> <p>10. Formazione fittizia del capitale 2632 c.c.</p> <p>11. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 2633 c.c.</p> <p>12. Corruzione tra privati 2635 c.c. (mod. art.3 Dgs.n.38/17 dal 14.04.2017)</p> <p>13. Istigazione alla corruzione tra privati 2635 bis c.c..(mod. art.4. D.Lgs. 38/17, dal 14.04.2017)</p> <p>14. Illecita influenza sull'assemblea 2636c.c.</p> <p>15. Aggiotaggio 2637 c.c.</p> <p>16. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 2638 c.1 - 2c.c.</p> <p>17. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare ex art.54 D.Lgs.19/2023</p>	<p>Profilatura accessi sistemi informatici per la tenuta della contabilità;</p> <p>Rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce attività di controllo, revisione o vigilanza;</p> <p>Gestione dei lavori degli Organi Societari e delle relative evidenze documentali;</p> <p>Compimento di operazioni simulate e/ o di altri artifizi posti in essere per alterare il prezzo di strumenti finanziari;</p> <p>Diffusione di dati/informazioni che possono risultare in alterazione di prezzi di titoli azionari.</p> <p>Effettuazione di investimenti in valori mobiliari per conto proprio;</p> <p>Rilascio di dichiarazioni al pubblico/ alla stampa relative all'andamento di strumenti quotati;</p> <p>Gestione di informazioni privilegiate relative a clienti/ terzi con cui si intrattengono relazioni di business;</p> <p>Attività di investimento per conto terzi;</p>	<p>economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti della stessa tipologia da comunicare.</p> <p>Operazioni di riduzione o aumento fittizio del capitale sociale o di ripartizione di utili fittizi o non distribuibili atte a pregiudicare i creditori sociali.</p> <p>Diffusione di notizie false, compimento di operazioni simulate o altri artifici, idonei ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari non quotati.</p> <p>Omessa comunicazione del conflitto di interessi per operazioni su mercati regolamentati in relazioni a società correlate.</p> <p>Qualsiasi genere di atto simulato o fraudolento idoneo a condizionale la maggioranza assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.</p> <p>Qualsiasi condotta in ragione della quale a seguito di dazione, promessa, ricezione sollecitazione di danaro o altra utilità non dovuti, per sé o per altri, il soggetto compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o agli obblighi di fedeltà, anche se l'offerta o la promessa non sono accettate.</p>		<p>pertanto si suggerisce il fedele rispetto di:</p> <p>Codice Etico</p> <p>Procedura speciale Par. C n.7</p> <p>Linee di condotta generale</p>	
<p>Reati di terrorismo</p> <p>Art. 25 Quater D.Lgs 231/01</p> <p>1. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico 270 bis cp</p> <p>2. Assistenza agli associati 270ter cp</p> <p>3. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale 270 quater c.p.</p> <p>4. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale 270 quinqueis cp</p> <p>5. Condotte con finalità di terrorismo 270sexies cp</p> <p>6. Attentato per finalità terroristiche o di eversione 280cp</p> <p>7. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi 280bis</p> <p>8. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione 289bis cp</p>	<p>Figure apicali</p> <p>Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione.</p> <p>Consulenti / terzi, soggetti in appalto</p>	<p>Gestione risorse umane, gestione personale, gestione utenza e degenti.</p> <p>Utilizzo delle aree e dei locali dell'Ente.</p> <p>Fonti di finanziamento ente.</p> <p>Rispetto e gestione diritti di associazione ed assembramento.</p> <p>Utilizzo improprio di materiali chimici, esplosivi.</p> <p>Attività di proselitismo.</p>	<p>Riunioni, assembramenti e incontri svolti all'interno dell'ente con finalità, contenuto, diffusione di contenuti eversivi, terroristici.</p> <p>Spostamento/divieto di accesso a pazienti ed utenti per motivi non disciplinati dalla legge.</p> <p>Introduzione / esportazione di materiali chimici e/o esplosivi dentro e fuori dall'Ente ove non ammessi per finalità mediche e/o di sicurezza e prevenzione.</p>	<p>Reati atipici</p> <p>4 < R <8 MEDIO</p>	<p>Codice Etico</p> <p>Procedura speciale Par.C n.8</p> <p>Linee condotta generale</p>

9. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo 302 cp 10. Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica Art. 1 D.L. 15/12/1979, n.625, conv. con modificazioni in L.6/2/1980, n.15					
<u>Pratiche di mutilazione organi genitali femminili</u> Art. 25quater-1 D.Lgs 231/01 Pratiche di mutilazione organi genitali femminili 583bis cp	Direttore Sanitario, Servizio Infermeria, UO, Ambulatori Diagnostica di base	Gestione locali di degenza e cura, Accettazione pazienti, UO Sale operatorie	Mutilazione/lesione organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche.	Reati comuni 4 < R <8 MEDIO	Codice Etico Procedura speciale Par.C n.9 Linee condotta generale
<u>Delitti contro la personalità individuale</u> Art. 25quinquies D.Lgs 231/01 1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù 600 c.p 2. Prostituzione minorile 600bis c.1, 600ter c.p 3. Detenzione di materiale pornografico 600 quater c.p 4. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile 600 quinque c.p. 5. Tratta di persone art. 601 c.p 6. Acquisto e alienazione di schiavi 602 c.p. 7. Adescamento di minorenni 609-undecies c.p. 8. Intermediazione illecita e sfruttamento lavoro 603bis cp	Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto	Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale. Rapporti con i dipendenti. Rapporti con i pazienti. Rapporti con i pazienti minori di età	Riduzione o mantenimento in schiavitù attraverso condotte violente, minacciose, fraudolente o abusive volte a sfruttare una situazione di inferiorità fisica o psichica o una condizione di necessità di taluno (dipendente e paziente). Cessione a titolo oneroso o in cambio di altra contropartita di materiale pornografico anche virtuale. Uso di minori per fini sessuali diretti, indiretti, virtuali.	Reati atipici R=1 Basso	Codice Etico . Procedura speciale Par.C n.10 Linee di condotta generale
<u>Reati di abuso di mercato</u> Art. 25sexies D.Lgs. 231/01 1. Abuso di informazioni privilegiate art. 184 T.U.F. n.58/98 (mod. art. 9 L.62/05) 2. Manipolazione del mercato art. 185 T.U.F. n.58/98 (modificato da art.9 L.62/05)	LRPT/ AU / RTDPP CollegioSindacale DirettoreSanitario, Direttore Amm.vo	Gestione informazioni privilegiate, Notizie price sensitive Investimenti in strumenti finanziari	Uso/diffusione di informazioni privilegiate; Diffusione, di voci, notizie false o fuorvianti suscettibili di fornire indicazioni ingannevoli in merito a strumenti finanziari. Compimento di operazioni finanziarie simulate o artificiose idonee ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.	Reati comuni 4 < R <8 MEDIO	Codice Etico Procedura speciale Par.C n.11 Linee di condotta generale
<u>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime</u> Art. 25septies D.Lgs 231/01 1. Omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 589 c.p	Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione.	Organizzazione aziendale Qualità aziendale e attività di prevenzione del rischio sui luoghi di lavoro Sorveglianza sanitaria Esposizione a fattori di rischio per la salute dei lavoratori.	Comportamenti attivi o omissivi tenuti in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di una regola cautelare desumibile dagli usi del settore (comune a tutte le attività a rischio) da cui	Reati tipici R>8 ALTO	Codice Etico Procedura speciale Par. C n.12 Linee di condotta generale

2. Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 590 c.3 c.p	Consulenti / terzi, soggetti in appalto		siano derivate la morte o la malattia del lavoratore		
<p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p> <p>Art. 25octies D.Lgs 231/01</p> <p>1. Ricettazione 648 c.p. 2. Riciclaggio 648bis c.p. 3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 648ter c.p. 4. Autoriciclaggio 648ter-1 c.p.</p>	<p>Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto</p>	<p>Concessione/ cessione di beni mobili e/ o immobili a qualsiasi titolo; Contrattazione privata con PP.AA. per la fornitura di servizi; Gestione delle azioni legali per il recupero del credito; Gestione delle chiusure contabili; Gestione di informazioni relative a clienti/ terzi con cui si intrattengono relazioni economiche; Gestione rapporti con PP.AA; Gestione omaggi, pagamenti, forniture spese, rappresentanza; organizzazione per la tenuta della contabilità ed i relativi controlli; Predisposizione dei prospetti informativi e comunicazioni sociali ex art. 2621 cc. e ss. Tenuta della contabilità e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali; Verifica applicazione delle procedure interne in materia di antiriciclaggio; Gestione dei flussi finanziari infragruppo connessi alla tesoreria</p>	<p>qualsiasi tipo di azione, omissione totale o parziale, di natura negoziale e non, atta ad ostacolare l'individuazione, l'accertamento, l'imputazione e la provenienza di beni, denaro o altra utilità investiti nell'ambito dell'attività della Casa di Cura, posta in essere tanto dal personale in posizione apicale, quanto da altri soggetti dipendenti, consulenti, collaboratori o terzi che spendano il nome della Casa di Cura per l'interesse ed il vantaggio della Casa di Cura.</p>	<p>Reati tipici</p> <p>R>8 ALTO</p>	<p>Codice Etico Procedura speciale Par.C n.13 Linee di condotta generale</p>
<p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p>Art.25octies 1_D.Lgs 231/01</p> <p>1. Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento 493ter c.p. 2. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti 493quater c.p. 3. Trasferimento fraudolento di valori 512 bis c.p.</p>	<p>Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto</p>	<p>Gestione ed utilizzo di sistemi di pagamento alternativi ai contanti, e detenzione, diffusione, utilizzo di programmi atti all'aggiramento del pagamento in contanti o diretti alla creazione di moneta virtuale.</p>	<p>Pagamento mediante carta di credito, carta di debito o altre forme di moneta elettronica prive dei requisiti di certezza ed attributibilità della carta o dello strumento di pagamento all'effettivo pagatore. Possesso ed utilizzo e diffusione di sistemi operativi atti ad aggirare i pagamenti mediante moneta contante ed a creare valuta virtuale</p>	<p>Reati tipici</p> <p>R>8 ALTO</p>	<p>Codice Etico Procedura speciale Par.C n.1 Linee di condotta generale</p>
<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p>					

Art. 25novies D.Lgs 231/01	1. Diffusione, vendita, riproduzione, disvelazione contenuto opera altrui in violazione legge italiana Legge n. 633/41 art.171 2. Duplicazione, vendita, detenzione a fini commerciali e di lucro programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori L. n.633/41 art.171bis 3. Chiunque abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali; detiene qualsiasi supporto privi del contrassegno SIAE etc. Legge n. 633/41 art.171ter (anche per i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE i quali non comunicano entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi L.633/41 art.171septies) 4. chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale L. n.633/41 art.171octies 5. Possibilità per PM di chiedere la chiusura temporanea di esercizio commerciale nel caso di violazione degli articoli precedenti. Art. 174-quinques.	Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto	Gestione sistemi informativi Gestione accessi a sistemi informatici di terzi; Utilizzo di sistemi informatici di terzi. Acquisto prodotti, Obblighi verso la SIAE	Detenzione, duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione, in pubblico con qualsiasi procedimento abusiva, un'opera dell'ingegno soggetta a diritti SIAE, a scopo imprenditoriale, Detenzione di programmi software coperti da licenza, Acquisto di prodotti non contrassegnati da marchio Siae o che violano la normativa in tema di diritto d'autore, Mancata o falsa comunicazione alla Siae dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181 bis della legge 633/1941	Reati comuni 4 < R <8 MEDIO	Codice Etico Procedura speciale Par.C n.14 Linee di condotta generale
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria Art. 25decies D.Lgs 231/01	• Induzione a rendere/ non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 377bis c.p.	Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto	Gestione dei rapporti con la magistratura o con la polizia giudiziaria	Induzione, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	Reati comuni 4 < R <8 MEDIO	Codice Etico Procedura speciale Par. C n.15 Linee di condotta generale

Reati ambientali Art. 25undecies D.Lgs 231/01					
<p>1. Inquinamento ambientale 452bis c.p.</p> <p>2. Disastro Ambientale 452 <i>quater</i> c.p</p> <p>3. Delitti colposi contro l'ambiente 452 <i>quinquies</i> c.p</p> <p>4. Circostanze aggravanti art.452 <i>octies</i> c.p</p> <p>5. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività 452 <i>sexies</i> c.p</p> <p>6. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti art. 452-<i>quaterdecies</i> c.p.</p> <p>7. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette 727bis c.p.</p> <p>8. Distruzione, deterioramento di habitat all'interno di sito protetto 733bis cp</p> <p>9. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose art.137 c.2 Dlgs 152/06;</p> <p>10. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni art.137 c.3 Dlgs 152/06;</p> <p>11. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite Dlgs 152/06 art.137, c.5</p> <p>12. Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee Dlgs 152/06 art.137, c.11</p> <p>13. Scarico da navi o aeromobili sostanze vietate DLgs 152/06 art.137 c.13</p> <p>14. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi Dlgs 152/06 art.187</p> <p>15. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Dlgs 152/06 art.256, c.1</p> <p>16. Discarica non autorizzata Dlgs 152/06 art.256 c.3</p> <p>17. Miscelazione di rifiuti Dlgs 152/06 art.256, c.5</p> <p>18. Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi Dlgs 152/06 art.256, c.6</p> <p>19. Bonifica dei siti Dlgs 152/06 art.257, c.1</p> <p>20. Bonifica siti da sostanze pericolose Dlgs 152/06 art.257 c.2</p> <p>21. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Dlgs 152/06 art.258, c.4</p>	<p>Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto</p>	<p>Gestione e smaltimento dei rifiuti ordinari; Gestione e smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri, Gestione e smaltimento di materiale radiodiagnostico;</p> <p>Acquisizione/dismissione di siti e/o aree potenzialmente contaminate</p>	<p>Raccolta, trasporto, conservazione, smaltimento ed ogni altra attività necessaria per la gestione del 'ciclo rifiuti, Deterioramento per effetto dell'illecita gestione dei rifiuti dell'ambiente; Omissioni nelle attività di bonifica conseguenti ad inquinamento ambientale; Falsificazione dei certificati in materia di smaltimento rifiuti; Detenzione e commercio illecito di specie animali e vegetali in via di estinzione (acquari, rettilari etc...)</p>	<p>Reati tipici</p> <p>R>8 ALTO</p>	<p>Codice Etico</p> <p>Procedura speciale Par.C n.16</p> <p>Linee di condotta generale</p>

22. Traffico illecito di rifiuti Dlgs 152/06 art.259 c.1 23. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Dlgs 152/06 art.260, c.1 24. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività Dlgs 152/06 art.260 c.2 25. Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati Dlgs 152/06 art.260 bis 26. Superamento valori limite di emissione e qualità d'aria Dlgs 152/06 art.279 c.5 27. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione L.150/92 art.1, c.1 28. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione L.150/92 art.1, c.2 29. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione L.150/92 art.2, c.1e 2 30. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione L.150/92 art.6, c.4 31. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione L.150/92 3bis, c.1 32. Misure a tutela di ozono stratosferico e dell'ambiente L.549/93 art.3 c.7 33. Inquinamento doloso provocato da navi Dlgs 202/07 art.8, c.1 e 2 34. Inquinamento colposo provocato da navi Dlgs 202/07 art.9, c.1 e 2 35. Cessazione e riduzione impiego sostanze lesive art.3 L.549/93		COME SOPRA	COME SOPRA	Come sopra	COME SOPRA
<u>Impiego di cittadini di paesi terzi irregolari</u> <u>Art. 25duoecies D.Lgs</u> <u>231/01</u>					

1. Impiego di lavoratori irregolari art.22, c. 12bis Dlgs 25 luglio 1998, n. 286. T.U. disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. 3. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine art.12 c.3,3bis,3ter D.Lgs 161/17	Gestione del personale Gestione dei rapporti con fornitori, consulenti, collaboratori che a loro volta si avvalgano di dipendenti	Trasportare, impiegare illegalmente stranieri nel territorio dello Stato e nei rapporti di lavoro	Reati comuni 2 < R <3 BASSO	Codice Etico Procedura speciale Par..C n.17 Linee di condotta generale
Istigazione al razzismo ed alla xenofobia 25terdecies D.Lgs 231/01 <i>Introdotto dall'all.art.5 c.2 L.167/17 del 20.11.17 e D.Lgs 21/2018 del 01.03.18</i> - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Art. 604 bis cp	Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto	Gestione dei rapporti con e tra personale, pazienti, parenti, consulenti, fornitori, astanti, terzi.	Condotte improntate alla discriminazione ed all'odio razziale	Reati comuni 4 < R <8 MEDIO	Codice Etico Procedura speciale Par..C n.18 Linee di condotta generale
Frode in competizioni sportive e giochi d'azzardo 25quaterdecies D.Lgs 231/01 <i>Introdotto con L.39/19 del 3.5.19 in GU del 16/05/19</i> 1. Frode in competizioni sportive Art.1 L..401/1989 2. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa Art.4 L.401/89	Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto	Gestione delle attività sportive e delle attività di gioco e scommesse.	Ricorso a pratiche di frode ed alterazione fraudolenta di competizioni sportive e di scommesse legati all'attività sportiva, e ricorso a pratiche di gioco e scommesse in modalità on line, da remoto, fisiche, on site. Condotte improntate all'alterazione delle competizioni sportive o all'uso ed esercizio di attività di scommessa.	Reati atipici R=1 BASSO	Codice Etico Procedura speciale Par..C n.19 Linee di condotta generale
Reati Tributari 25quinquiesdecies D.Lgs 231/01 <i>Introdotto dal D.L. 124/2019 del 26.10.2019 come novellato dalla L.157/2019 del 15.12.2019</i> 1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art.2 D.LGs 74/2000 mod. L.157/2019 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art.8 D.LGs 74/2000 mod L.157/2019 3. Dichiarazioni fraudolente mediante altri artifici Art. 3 D.LGs 74/2000 mod. L.157/2019 4. Occultamento o distruzione di documenti contabili Art.10 D.LGs 74/2000 mod. L.157/2019	Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto	Gestione della contabilità e della documentazione contabile/fiscale/ tributaria Gestione delle operazioni economiche e delle operazioni di bilancio Gestione delle operazioni di consulenza, fornitura, subfornitura e pagamento delle imposte.	Ricorso a dichiarazioni fraudolente rispetto a documenti contabili e fiscali, uso di documenti contabili e fiscal fasulli o inesistenti; uso di fatture e documenti contabili fiscali per mascherare operazioni inesistenti; ricorso ad artifici e raggiri in materia contabile tributaria per mascherare dichiarazioni contabili fraudolente; occultamento e distruzione di documenti contabili/fiscali/tributari; sottrazione mediante ricorso alla frode dal pagamento di imposte.	Reati tipici R>8 ALTO	Codice Etico Procedura speciale Par..C n.20 Linee di condotta generale

5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Art.11 D.Lgs 74/2000 mod. L.157/2019					
<p><u>Reati di contrabbando</u> 25sexdecies D.Lgs 231/01 <i>Introdotto da D.Lgs. 75/2020 (DPR 43/73)</i></p> <p>1. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art.282 DPR). 2. Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine (art.283 DPR) 3. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci. (art.284 DPR) 4. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art.285 DPR) 5. Contrabbando nelle zone extra-doganali (art.286 DPR) 6. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art.287 DPR) 7. Contrabbando nei depositi doganali (art.288 DPR) 8. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art.289 DPR) 9. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art.290 DPR) 10. Contrabbando importazione od esportazione temporanea (art.291 DPR) 11. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291bis DPR) 12. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291ter DPR) 13. Altri casi di contrabbando 14. (art.292 DPR) 15. Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art.293 DPR) 16. Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art.294 DPR) 17. Circostanze aggravanti del contrabbando (art.295 DPR)</p>	<p>Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto</p>	<p>Gestione degli acquisti di beni e servizi sia in modalità di acquisto diretto che indiretto, mediante terzi, collaboratori, nonché mediante appalto. Gestione delle attività e dei servizi offerti mediante appalti esterni.</p>	<p>Acquisti di beni e servizi privi di certificazione di conformità, acquisti di beni e servizi fuori dai canali di acquisto certificati e riconosciuti come ufficiali.</p>	<p>Reati atipici</p> <p>2 < R <3 BASSO</p>	<p>Codice Etico</p> <p>Procedura speciale Par..C n.21</p> <p>Linee di condotta generale</p>
<p><u>Delitti contro il patrimonio culturale</u> Art. 25-septiesdecies D.Lgs 231/01 <i>Introdotto dalla legge 22/2022</i></p> <p>1. Furto di beni culturali (art. 518bis c.p.) 2. Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518ter c.p.)</p>					

3. Ricettazione di beni culturali (art. 518quater c.p.)	Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto	Gestione delle risorse e dei beni culturali / paesaggistici all'interno dell'Ente	Acquisto, appropriazione, ricettazione, falsificazione, alienazione illecita, distruzione, deterioramento, dispersione, alterazione, contraffazione di beni culturali / paesaggistici relativi a beni in entrata e/o in uscita dall'Ente	Reati atipici R=1 BASSO	Codice Etico Procedura speciale Par..C n.22 Linee di condotta generale
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Art. 25-duodecies D.Lgs 231/01 <i>Introdotto dalla legge 22/2022</i>	Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto	Gestione delle risorse e dei beni culturali / paesaggistici all'interno dell'Ente	Riciclaggio / devastazione / distruzione / alterazione di beni culturali e paesaggistici	Reati atipici R=1 BASSO	Codice Etico Procedura speciale Par..C n.23 Linee di condotta generale
Reati commessi all'estero Art. 4 D.Lgs 231/01 L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero a condizione che: - non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato; - la società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; - il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società; - sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero	Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto	Responsabilità dell'ente nel caso di sede estera o sede italiana e reati commessi all'estero		Reati atipici R=1 BASSO	Codice Etico Procedura speciale Par.C n.24 Linee di condotta generale
Delitti Tentati Art.26 D-Lgs 231/01 Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo.	Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto	Reati presupposto nella forma del tentativo			Codice Etico Procedura speciale Par.C n.24 Linee di condotta generale

<u>Reati Transnazionali</u> <u>(L.16/3/06, n.146, art.10)</u>					
<p>1. Associazione per delinquere 416 c.p.</p> <p>2. Associazione di tipo mafioso 416bis c.p</p> <p>3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri art.291 quater</p> <p>4. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope DPR 309/90 art.74</p> <p>5. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti"art.12 c.3,3bis, 3ter e 5</p> <p>6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 377bis c.p.</p> <p>7. Favoreggiamento personale 378 c.p.</p>	<p>Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto</p>	<p>Affidamento incarichi professionali Selezione fornitori e partners commerciali Selezione e assunzione del personale Acquisto di beni e servizi Appalto servizi interni Outsourcing Gestione di sostanze stupefacenti e psicotrope</p>	<p>Perfezionamento di rapporti contrattuali con organizzazioni criminali di tipo mafioso volte consapevolmente al sostegno o al rafforzamento delle stesse organizzazioni con carattere transnazionale. Utilizzo e diffusione di sostanza stupefacente e psicotrope sul luogo di lavoro con rilievo a reati e/o autori reato transnazionali Omessa collaborazione con la magistratura e la polizia giudiziaria in tema di reati transnazionali</p>	<p>Reati atipici R=1 BASSO</p>	<p>Codice Etico Procedura speciale Par.C n.24 Linee di condotta generale</p>
<u>Violazione norme in materia di Whistleblowing</u> <u>D.Lgs 24/2023</u>	<p>Figure apicali Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, infermieristica, dipendenti della struttura, personale medico, amministrativo, sanitario anche in convenzione. Consulenti / terzi, soggetti in appalto ODV</p>	<p>Attività di segnalazione di potenziali illeciti</p>	<p>Segnalazione di condotte violative di disposizioni normative nazionali e/o dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il soggetto è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Ritorsioni contro il segnalante Demansionamento Violazione della privacy</p>	<p>Reati atipici 4>R>8 MEDIO</p>	<p>Codice Etico Procedura speciale Par.E Linee di condotta generale</p>

Costituiscono procedure generali di prevenzione del rischio applicabili ad ogni ambito ed area della Casa di Cura, tutte le attività di individuazione, monitoraggio, rilevazione ed elevazione degli standard di qualità dei servizi che la Casa di Cura stabilisce annualmente e che riporta nelle sue articolazione (indicazione, monitoraggio, rilevazione ed elevazione) all'interno della Carta dei Servizi e della Qualità allegata alla parte speciale del MOGR 231.

Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l	Manuale Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01)	
A.4 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	PARTE SPECIALE MAPPATURA DEI RISCHI PER REATO e PER REPARTO	Aggiornamento DATA REVISIONE 10.12.2021 02

A4) GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

La Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello srl presenta la quasi totalità del proprio fatturato derivante da soggetti pubblici. Da qui scaturisce la particolare sensibilità all'area dei rischio dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

FATTURATO VS LA PA /	€. 26.620.477,00 – 93,96%
FATTURATO VS IL PRIVATO	€. 1.089.924,00... 6,04%
TOTALE FATTURATO 2022	€. 27.710.401,00 – 100%

Di seguito, in dettaglio, i finanziamenti, i soggetti erogatori, l'ammontare dell'erogazione ed i beneficiari e le relative voci di costo, di cui al conto economico del 2022, con valore di costo superiore ad euro 500,00.

VOCI DI COSTO	AMMONTARE	OGGETTO	FORNITORI
Spese di rappresentanza ³	12.606,00		ENI SpA DIV.REFINING & MARKETING
	13.477,80		EDENRED ITALIA SpA
	1.227,27		DI TURO ROSANNA
	600,00		CONSIGLIO ROSA
	378,00		NAPOLITANO FABRIZIO
Omaggi a clienti ⁴	244,00	Beni dismessi	MEDICAL CALO' S.R.L.
	1.834,48	Prestazioni a privati	Privati
Liberalità ⁵			

Sponsorizzazioni 6			
Spese commerciali ⁷	1.347,00		Diritto annual C.C.I.A.A.
Consulenze e professionisti esterni ⁸	116.933,92	Consulenze mediche	GENTILE CIRO
	92.203,04	Consulenze mediche	DINOI PASQUALE
	62.509,96	Consulenze mediche	MY LUIGI
	43.770,29	Consulenze legali	BARBARO GIUSEPPE
	25.099,08	Consulenze tecnico/sanitarie	MIRABILE FRANCESCA
Acquisto di beni ⁹	2.026.880,61	Materiale sanitario	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.
	1.630.942,48	Materiale sanitario	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
	374.818,33	Materiale sanitario	SIEMENS HEALTHCARE SRL
	94.776,46	Medicinali	GRIFOLS ITALIA S.P.A.
	274.659,46	Materiale sanitario/Beni Covid	MARIGO ITALIA S.P.A.
Acquisto di servizi ¹⁰	200.539,84	Prestazioni di terzi (emocomponenti)	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
	418.604,10	Spese ristorazione degenti	RISTOR PLUS S.R.L.
	952.883,72	Energia elettrica e gas	E.ON ENERGIA S.P.A.
	211.985,24	Canoni periodici manutenz.ordin.	PHILIPS S.P.A. Healthcare
	69.116,79	Spese smaltimento rifiuti ospedalieri	ECO ERIDANIA S.P.A.
	200.539,84	Prestazioni di terzi (emocomponenti)	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
Godimento beni terzi ¹¹	16.785,45	Canoni noleggio macchine elettrico	TEAM SERVICE S.R.L.
	3.419,76	Canoni di servizio autovetture	VOLKSWAGEN LEASING S.R.L.
	5.304,60	Canoni di locazione Autovetture	VOLKSWAGEN LEASING S.R.L.
	3.660,00	Canoni di locazione attrezzature	MARIGO ITALIA SRL
	3.158,39	Canoni di noleggio estintori	FIREBLOCK S.r.l.s. Unipers.

3 Non ci sono spese di rappresentanza verso dirigenti e funzionari pubblici

4 Non ci sono omaggi verso dirigenti e funzionari pubblici

5 Non ci sono liberalità verso enti pubblici

6 Non ci sono sponsorizzazioni

7 Non ci sono provvigioni, rimborsi spese ad agenti e rappresentanti

8 Indicare l'importo dei primi cinque somministratori di consulenze per rilevanza economica

9 Indicare l'importo dei primi cinque fornitori per acquisti di beni per rilevanza economica

10 Indicare l'importo dei primi cinque fornitori per acquisti di servizi per rilevanza economica

11 Indicare l'importo dei primi cinque fornitori per godimento beni di terzi per rilevanza economica

Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l	Manuale Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01)	
	PARTE SPECIALE B) REATI PRESUPPOSTO E SANZIONI IN DETTAGLIO	Aggiornamento
		DATA REVISIONE
		20.10.2023 04

B) REATI PRESUPPOSTO E SANZIONI IN DETTAGLIO

TABELLA REATI PRESUPPOSTO D.LGS 231/01 (Agg.to al D.Lgs 24/2023)			
DESCRIZIONE REATO	Fonte normativa	Sanzione amm.va	Sanzione interdittiva
Art. 24 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA P.A. se IN DANNO STATO /ENTE PUBBLICO			
(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	316 bis c.p.	Fino a 500. Da 200 a 600 in caso di profitto di rilevante entità o danno grave. Oltre 100 quote in caso di riduzione di 1/2- 1/3.	3m - 24m divieto di contrarre con PA, esclusione finanziamenti e agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi
(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a €.3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €.5.164,00 a €. 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	316 ter c.p.	Fino a 500. Da 200 a 600 in caso di profitto di rilevante entità o danno grave. Non meno di 100 quote in caso di riduzione di 1/2- 1/3.	3m - 24m divieto di contrarre con PA, esclusione finanziamenti e agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi
(Truffa) Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da €.51,00 a €.1.032,00. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da €.309,00 a €.1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.	640 c. 2 n.1 c.p.	Fino a 500. Da 200 a 600 in caso di profitto di rilevante entità o danno grave. Non meno di 100 quote in caso di riduzione di 1/2- 1/3.	3m - 24m divieto di contrarre con PA, esclusione finanziamenti e agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	640 bis c.p.	Fino a 500. Da 200 a 600 in caso di profitto di rilevante entità o danno grave. Non meno di 100 quote in caso di riduzione di 1/2- 1/3.	3m - 24m divieto di contrarre con PA, esclusione finanziamenti e agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi
(Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del c.2 'art. 640, o se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al C.2 o un'altra circostanza aggravante.	640 ter c.p.	Fino a 500. Da 200 a 600 in caso di profitto di rilevante entità o danno grave. Non meno di 100 quote in caso di riduzione di 1/2- 1/3.	3m - 24m divieto di contrarre con PA, esclusione finanziamenti e agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi
(Frode nelle pubbliche forniture) Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	356 c.p.	Fino a 500. Da 200 a 600 in caso di profitto di rilevante entità o danno grave. Non meno di 100 quote in caso di riduzione di 1/2- 1/3.	3m - 24m divieto di contrarre con PA, esclusione finanziamenti e agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi
(Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo) chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.	(art.2 L898/86)	.	Confisca proventi illeciti

<p>(Turbata libertà degli incanti) Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.</p>	353 c.p.	Fino a 500	Art. 9c.2 D.Lgs 231/01 c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>(Turbata libertà della procedura di scelta del contraente) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente⁽²⁾ al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	353 bis c.p.	Fino a 500	Art. 9c.2 D.Lgs 231/01 c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p style="text-align: center;">Art. 24 BIS (DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI)</p>			
<p>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà expressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla</p>	615 ter c.p.	100 - 500	3m - 24m + interdizione, sospensione o revoca autorizzazioni, divieto pubblicità beni e servizi

<p>sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal c.1 il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio).</p>			
<p><u>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</u> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivelà, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	<p>617 <i>quater</i> c.p.</p>	<p>100 - 500</p>	<p>3m - 24m + interdizione, sospensione o revoca autorizzazioni, divieto pubblicità beni e servizi</p>
<p><u>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal c.4 art. 617-quater.</p>	<p>617 <i>quinquies</i> c.p.</p>	<p>100 - 500</p>	<p>3m - 24m + interdizione, sospensione o revoca autorizzazioni, divieto pubblicità beni e servizi</p>
<p><u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>	<p>635 <i>bis</i> c.p.</p>	<p>100 - 500</p>	<p>3m - 24m + interdizione, sospensione o revoca autorizzazioni, divieto pubblicità beni e servizi</p>

<p>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) Salvo che l'atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	635 ter c.p.	100 - 500	3m - 24m + interdizione, sospensione o revoca autorizzazioni, divieto pubblicità beni e servizi
<p>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	635 quater c.p.	100 - 500	3m - 24m + interdizione, sospensione o revoca autorizzazioni, divieto pubblicità beni e servizi
<p>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	635 quinque c.p.	100 - 500	3m - 24m + interdizione, sospensione o revoca autorizzazioni, divieto pubblicità beni e servizi
<p>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con</p>	615 quater c.p.	sino a 300	3m - 24m + sospensione o revoca autorizzazioni, divieto pubblicità beni e servizi

la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da €.5.163 a €.10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del c.4 dell'art. 617 quater.			
(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a €.10.329.	615 <i>quinquies</i> c.p.	sino a 300	3m - 24m + sospensione o revoca autorizzazioni, divieto pubblicità beni e servizi
Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	491 <i>bis</i> c.p.	Sino a 400	3m - 24m divieto di contrarre con PA, esclusione finanziamenti e agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi
(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51 a 1.032.	640 <i>quinquies</i> c.p.	Sino a 400	3m - 24m divieto di contrarre con PA, esclusione finanziamenti e agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi
Perimetro di sicurezza cibernetico: Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al c.2 lett. b) o al c.6 lett. a) o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal c.6 lett. c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al c.2 lett. b), o ai fini delle comunicazioni di cui al c.6 lett. a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al c.6) lett. c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.	Art. 1 D.L. 105/2019	100-300	Da 3 a 24 mesi
ART. 24 TER (DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA)			
(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è	416, c.VI c.p.	400 - 1000	Non inferiore a 12 mesi + interdizione definitiva se ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter

<p>della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis, c.p.), di traffico di organi provenienti da cadaveri (art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 91 del 1999) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (art. 22-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1999) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal II comma.</p>			
<p>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo</p>	<p>416bis c.p.</p>	<p>400 - 1000</p>	<p>non < a 12 mesi + interdizione definitiva se ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei c. 1 e 2 art. 24ter</p>

<p>comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>			
<p>(Scambio elettorale politico-mafioso) Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità e' punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al c.l</p>	<p>416ter c.p. se commessi avvalendosi condizioni del 416bis o ai sensi art.74 DPR 309/90</p>	<p>400 - 1000</p>	<p>Non inferiore a 12 mesi + interdizione definitiva se ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei c.1 e 2 dell'art. 24ter</p>
<p>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da</p>	<p>630 c.p. se commessi avvalendosi delle condizioni del 416bis o ai sensi art.74 DPR 309/90</p>	<p>400 - 1000</p>	<p>Non inferiore a 12 mesi + interdizione definitiva se ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter</p>

<p>dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>			
<p>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai c.1 e 3, non può essere inferiore a 24 anni di reclusione e, nel caso previsto dal c.2, a 12 anni di reclusione.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal c.5 dell'art.73, si applicano c.1 e 2 dell'art. 416</p> <p>7. Le pene previste dai c da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22/12/1975, n.685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26/06/1990, n.162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	<p>art. 74 D.P.R. 309/90</p>	<p>400 - 1000</p>	<p>non inferiore a 12 mesi + interdizione definitiva se ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter</p>

(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è > 10	416 escluso c. 6 c.p.	300 - 800	non inferiore a 12 mesi + interdizione definitiva se ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter
(Termini di durata massima delle indagini preliminari) 1. Salvo quanto previsto dall'art.393 c.4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art.2,c.3 L.18/4/1975, n.110. (omissis).	407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.	300 - 800	non inferiore a 12 mesi + interdizione definitiva se ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter
Art 2 L.18/4/1975, n.110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (omissis) (c.3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art.6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persone			
Art. 25 (CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE o PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE, TRAFFICO INFLUENZE ILLECITE)			
(Peculato): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e sei mesi Si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita	314 c.p.	100-200 quando il fatto lede gli interessi della UE	

(Peculato mediante profitto dell'errore altrui) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.	316 c.p.	100-200 quando il fatto lede gli interessi della UE	
(Corruzione per l'esercizio della funzione) Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.	318 c.p.	Fino a 200	
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	321 c.p. in riferimento art. 318 c.p.	Fino a 200	
(Istigazione alla corruzione) 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio , per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIONIS) 3.La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge An190/2012)	322 c.1-3 c.p.	Fino a 200	
(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge 190/2012)	319 c.p.	200 - 600	12m - 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2

(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge 190/2012)	319ter c. 1 c.p.	200 - 600	12m - 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel c.l art.318, nell'art.319, nell'art.319-bis, nell'art.319-ter e nell'art.320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (RIF.to ARTT. 319 e 319ter)	321 c.p. in riferimento agli artt. 319 e 319ter	200 - 600	12m - 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	322 c. 2-4 c.p.	200 - 600	12m - 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
(Concussione) – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	317 c.p.	300 - 800	12m - 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2

(Circostanze aggravanti) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. <u>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</u>	319bis c.p.	300 - 800	12m - 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. <u>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</u>	319 ter c.2 c.p.	300 - 800	12m - 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
(Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto Legge 190/2012)	319quater c.p.	300 - 800	12m - 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	320 c.p.	200 - 800	12m - 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli arti 314, 316, da 317 a 320 e 322, c. 3 e 4, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della 2) Corte dei conti delle Comunità europee; 3) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;	322-bis c.p.	300 - 800	12m - 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2

<p>4) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee</p> <p>5) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>6) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, c.2 321 e 322, c.1 e 2, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente art.;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modif. L.190/2012)</p>			
<p><u>Abuso di ufficio:</u> Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.</p>	323 cp	100 -200 quando il fatto lede gli interessi dell'unione europea	

Traffico di influenze illecite Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserte con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.	346 c.p.	100-200	
Art. 25BIS (FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO)			
(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua	453 c.p.	300 - 800	Fino a 12m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2

disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.			
(Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	454 c.p.	Fino a 500	Fino a 12m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	460 c.p.	Fino a 500	Fino a 12m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal c.l hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	461 c.p.	Fino a 500	Fino a 12m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
(Spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	455 c.p.	Da 300 a 800 ridotte da 1/3 a 1/2	Fino a 12m interdizione, sospensione/revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
(Spedita di monete falsificate ricevute in buona fede) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	457 c.p.	Fino a 200	

<p>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.</p> <p><u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u></p>	464 c. 2 c.p.	Fino a 200	
<p>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le penne sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>	459 c.p.	Da 100 a 500 ridotte di 1/3	Fino a 12m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
<p>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.</p> <p><u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u></p>	464 c.1 c.p.	Fino a 300	Fino a 12m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
<p>(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;</p>	473 c.p.	Fino a 500	Fino a 12m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2

<p>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al C.1 è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai c.1 e 2 sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;</p>	474 c.p.	Fino a 500	Fino a 12m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
<p style="text-align: center;">Art. 25BIS-1</p> <p style="text-align: center;">(DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO)</p>			
<p>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</p> <p>Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.</p>	513 c.p.	Fino a 500	
<p>(Frode nell'esercizio del commercio)</p> <p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a 3 anni o della multa non inferiore a € 103,00.</p>	515 c.p.	Fino a 500	
<p>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a €.1.032,00.</p>	516 c.p.	Fino a 500	
<p>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato</p>	517 c.p.	Fino a 500	

da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a 2 anni o con la multa fino a € 20.000.			
(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al c.1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter c.2 e 517-bis c.2. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	517ter c.p.	Fino a 500	
(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis c.2. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	517quater c.p.	Fino a 500	
(Illecita concorrenza con minaccia o violenza) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	513 bis c.p	Fino ad 800	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2

(Frodi contro le industrie nazionali) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516 Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	514 cp	Fino a 800	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
Art. 25TER (REATI SOCIETARI)			
(False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	2621 c.c.	200 - 400 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	
(Fatti di lieve entità) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a 3 anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalita' o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal c.2 dell'art.1 del Regio Decreto 16.03.1942 n. 267. In tal caso, il delitto e' procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	2621-bis c.c.	100 - 200 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	
False comunicazioni sociali delle società quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle	2622 c.c.	400 - 600 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	

<p>relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano ben posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.</p>			
<p>(Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs 58/98</p>	2625 c.2 c.c.	100 - 180 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	
<p>(Formazione fittizia del capitale) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	2632 c.c.	100 - 180 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	
<p>(Indebita restituzione di conferimenti) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	2626 c.c.	100 -180 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	

(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	2627 c.c.	100 - 130 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	
(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	2628 c.c.	100 - 180 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	
(Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	2629 c.c.	150 - 330 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	
(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della pers. offesa, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	2633 c.c.	150 - 330 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	
(Illecita influenza sull'assemblea) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	2636 c.c.	150 - 330 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	
(Aggiotaggio) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata	2637 c.c.	200 - 500 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	

<p>presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>			
<p>(Omissa comunicazione del conflitto d'interessi) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Amministratore Unico deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla</p>	2629bis c.c.	200 - 500 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	

utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.			
(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 TUF (D.Lgs 58/1998).	2638 c.1 -2 c.c.	200 - 400 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	
(Corruzione tra privati) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'UE o diffusi	2635 c.c.	200 - 400 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2

tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del TUF, di cui al d.lgs. 24/2/98 n.58, e succ. modi. (introdotto dalla Legge 150/2012)			
(Istigazione alla corruzione tra privati) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel c.I dell'art.2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.	2635.-bis	200 - 400 aumento di 1/3 per profitto di rilevante entità	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare. 1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis c.p..	Art.54 D.Lgs 19/2023	150-300	Profitto rilevante aumento di 1/3
Art. 25 QUATER (REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI)			
(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da 7 a 15 anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale,	270 bis c.p.	200 - 700 reclusione < 10 anni 400 - 1000 reclusione > 10 anni	Fino a 24m interdizione, sospensione revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, divieto pubblicità beni e servizi. esclusione agevolazioni Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo x agevolare reato Interdizione Definitiva

<p>la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>			
<p>(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>	270ter c.p.	200 - 700 reclusione < 10 anni 400 - 1000 reclusione > 10 anni	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva
<p>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da 7 a 15 anni.</p>	270 quater c.p.	200 - 700 reclusione < 10 anni 400 - 1000 reclusione > 10 anni	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva
<p>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.</p>	270 quinquies c.p.	200 - 700 reclusione < 10 anni 400 - 1000 reclusione > 10 anni	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva
<p>Condotte con finalità di terrorismo Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con</p>	270sexies c.p.	200 - 700 reclusione < 10 anni 400 - 1000 reclusione > 10 anni	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva

finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.			
(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di 1/3. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al c.2 e 4, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.	280 c.p.	200 - 700 reclusione < 10 anni 400 - 1000 reclusione > 10 anni	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva
(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla 1/2. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al c.3 e 4 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.	280bis c.p.	200 - 700 reclusione < 10 anni 400 - 1000 reclusione > 10 anni	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva

(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal c.2, ed a 15 anni, nell'ipotesi prevista dal c.3.	289bis c.p.	200 - 700 reclusione < 10 anni 400 - 1000 reclusione > 10 anni	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva
(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	302 c.p.	200 - 700 reclusione < 10 anni 400 - 1000 reclusione > 10 anni	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva
(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)	Art. 1 D.L. 15/12/1979, n. 625, conv. con modificazioni in L. 6/2/1980, n. 15	400 - 1000	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva
Art. 25QUATER-1 (PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI)			
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la	583bis c.p.	300 - 700	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto

<p>reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>			<p>pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 QUINQUIES (DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE)</p>			
<p>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>	600 c.p.	400 - 1000	<p>Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva</p>
<p>(Tratta di persone) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a</p>	601 c.p.	400 - 1000	<p>Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva</p>

soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.			
(Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	602 c.p.	400 - 1000	Fino a 24m interdizione/sospensione-revoca autor., divieto contratti con PA, pubblicità beni e servizi. esclusione agevolazioni, Art. 9c.2 D.Lgs 231/01 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie;3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da 1/3 alla ½; 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a 3; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.	603bis	400 - 1000	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva

(Prostitutione minorile) Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00	600bis c.1 c.p.	300 - 800	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente per agevolare reato Interdizione Definitiva
(Pornografia minorile) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	600ter c. 1-2 c.p.	300 - 800	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente per agevolare reato Interdizione Definitiva
(Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600ter e-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse, ma la pena è diminuita di 1/3. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	600 quater.1 c.p.	300 - 800	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 e € 154.937.	600 quinquies c.p.	300 - 800	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente per agevolare reato interdizione definitiva
(Prostitutione minorile) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00. (omissis)	600 bis c.2 c.p.	200 - 700	Fino a 24m sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 Se Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva
(Pornografia minorile) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai c.1 e 2, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgà diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulgà notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai c. 1, 2 e 3, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al c.1 e' punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 1.549 a € 5.164,00	600ter c.3-4 c.p.	200 - 700	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva

(Detenzione di materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità (anche se relativi al reato di cui all'art. 604 quater.1)	600 quater c.p.	200 - 700	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 Se Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva
(Adescamento di minorenni) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da 1 a 3 anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.	609- undecies c.p.	200 - 700	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato Interdizione Definitiva
Art. 25SEXIES (REATI DI ABUSO DI MERCATO)			
(Abuso di informazioni privilegiate) 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito	art. 184 T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	400 - 1000 aumentata fino a 10 volte per profitto di rilevante entità	

<p>dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, c. 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, c.1, lettera a).</p>			
<p>(Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da €20.000,00 a €5.000.000,00 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art.180, c1, lett. a), n.2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a 3 anni.</p>	<p>art. 185 T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)</p>	<p>400 - 1000 aumentata fino a 10 volte per profitto di rilevante entità</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 25SEPTIES (REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO)</p>			
<p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. (Rif. a violazione art.55 c.2 D.Lgs 81/2008)</p>	<p>589 c.p.</p>	<p>1000</p>	<p>Da 3 a 12 interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2</p>
<p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a</p>	<p>589 c.p.</p>	<p>250 - 500</p>	<p>Da 3 a 12 interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto</p>

<p>cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, c.2, lettera c), del decreto legislativo 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>			<p>contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2</p>
<p>(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono omessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</p> <p>(Commesso con violazione norme sulla tutela salute e sicurezza sul lavoro</p>	590 c.3 c.p.	100 - 250	<p>Non > a 6m interdizione, sosp. revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2</p>

Art. 25OCTIES (RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLICITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO)			
(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da €.516,00 a €10.329,00. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a €.516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	648 c.p.	200/800 o 400/1000 (se proventi da reati con pena > 5 anni)	Da 3 a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi (Art. 9c.2). MEF + UIF confisca per equivalente.
(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	648bis c.p.	200/800 o 400/1000 (se proventi da reati con pena > 5 anni)	Da 3 a 24m interdizione, sosp-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi (Art. 9c.2). MEF + UIF confisca equivalente
(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.	648ter c.p.	200/800 o 400/1000 (se proventi da reati con pena > 5 anni)	Da 3 a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi (Art. 9c.2). MEF + UIF confisca per equivalente.
(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da € 5.000 a € 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente	648ter-1 c.p.	200/800 o 400/1000 (se proventi da reati con pena > 5 anni)	Da 3 a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi (Art. 9c.2). MEF + UIF confisca per equivalente.

<p>l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Si applicano comunque le pene previste dal c.1 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art.7 del D.L. 13/5/91 n.152, conv. con modificazioni L.12/7/91 n.203 e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica 648 ultimo c.</p>			
<p>Art. 25 OCTIES 1 (DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI)</p>			
<p>(Utilizzo indebito e falsificazione di carte di credito e di pagamento) Chiunque al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cpp per il delitto di cui al c.1 e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la</p>	493 ter c.p.	300 – 800	3m - 24m divieto di contrarre con PA, esclusione finanziamenti e agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi Art. 9 c.2 se illecito è più grave

<p>disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui c. II, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p> <p>(Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, e' punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000,00 euro.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma prima e' sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonche' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto</p> <p>(Trasferimento fraudolento di valori) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>493 quater c.p.</p>	<p>500</p>	<p>3m - 24m divieto di contrarre con PA, esclusione finanziamenti e agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi Art. 9 c.2 se illecito è più grave</p>
<p>Art. 25 NOVIES</p> <p>(DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE)</p>	<p>512bis c.p.</p>	<p>250 - 600</p>	<p>Art. 9 c.2 D.Lgs 231/01</p>
<p>L.633/1941 [Dell'art. 171 sono richiamate solo le parti interessate dai reati] Salvo quanto disposto dall'art.171-bis e dall'arti.171-ter è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico,</p>	<p>Legge n. 633/1941 art.171 c.1</p>	<p>100-500</p>	<p>Fino a 12m provvedimenti ex art 9 c.2 D.Lgs 231,01. Se commessi in esercizio commerciale o attività soggetta ad autorizzazione Questore può sospendere fra 15 gg e 3 m. In caso</p>

<p>diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa lex; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a €516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.</p>			<p>condanna cessazione esercizio o attività da 3 a 12 m, al netto della sospensione cautelare. In caso di recidiva revoca della licenza o dell'autorizzazione</p>
<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi</p>	<p>Legge n. 633/1941 art.171bis</p>	<p>100 - 500</p>	<p>Fino a 12m provvedimenti ex art 9 c.2 D.Lgs 231,01. Se commessi in esercizio commerciale o attività soggetta ad autorizzazione Questore può sospendere fra 15 gg e 3 m. In caso condanna cessazione esercizio o attività da 3 a 12 m, al netto della sospensione cautelare. In caso di recidiva revoca della licenza o dell'autorizzazione.</p>

<p>applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinquies e 64sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102bis e 102ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a 15.493,00.</p> <p>La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>			
<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da €.2.582 a €.15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società</p>	<p>Legge n. 633/1941 art.171ter c.1</p>	<p>100 - 500</p>	<p>Fino a 12m provvedimenti ex art 9 c.2 D.Lgs 231,01. Se commessi in esercizio commerciale o attività soggetta ad autorizzazione Questore può sospendere fra 15 gg e 3 m. In caso condanna cessazione esercizio o attività da 3 a 12 m, al netto della sospensione cautelare. In caso di recidiva revoca della licenza o dell'autorizzazione.</p>

<p>italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinques, o distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p>			
<p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal c.1 c) promuove o organizza</p>	<p>Legge n. 633/1941 art.171ter c.2, 3, 4, 5</p>	<p>100 - 500</p>	<p>Fino a 12m provvedimenti ex art 9 c.2 D.Lgs 231,01. Se commessi in esercizio commerciale o attività soggetta ad autorizzazione Questore può sospendere fra 15 gg e 3 m. In caso condanna cessazione esercizio o attività da 3 a 12 m, al netto della sospensione cautelare. In caso di recidiva revoca della licenza o dell'autorizzazione.</p>

<p>le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>			
<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art.181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, c.2, della presente legge.</p>	<p>Legge n. 633/1941 art.171septies</p>	<p>100 - 500</p>	<p>Fino a 12m provvedimenti ex art 9 c.2 D.Lgs 231,01. Se commessi in esercizio commerciale o attività soggetta ad autorizzazione Questore può sospendere fra 15 gg e 3 m. In caso condanna cessazione esercizio o attività da 3 a 12 m, al netto della sospensione cautelare. In caso di recidiva revoca della licenza o dell'autorizzazione.</p>
<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €.2.582,00 a €.25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	<p>Legge n. 633/1941 art.171octies</p>	<p>100 - 500</p>	<p>Fino a 12m provvedimenti ex art 9 c.2 D.Lgs 231,01. Se commessi in esercizio commerciale o attività soggetta ad autorizzazione Questore può sospendere fra 15 gg e 3 m. In caso condanna cessazione esercizio o attività da 3 a 12 m, al netto della sospensione cautelare. In caso di recidiva revoca della licenza o dell'autorizzazione.</p>
<p>Art. 25DECIES (INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA)</p>			

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	377 bis c.p.	100 - 500	
Art. 25UNDECIES (REATI AMBIENTALI)			
Inquinamento ambientale E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	452-bis c.p.	250 - 600	Fino a 24m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
Disastro ambientale Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	452-quater c.p.	400 - 800	Fino a 12m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
Delitti colposi contro l'ambiente Se taluno dei fatti di cui agli art. 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un 1/3 a 2/3. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	452- quinquies c.p.	200 - 500	

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolinità delle persone, la pena è aumentata fino a 1/2.	452-sexies c.p.	250 - 600	
Circostanze aggravanti delitti ambientali 452, 452-quater e 452-quinquies. Quando l'associazione di cui all'art.416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'art. 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art. 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un 1/3 alla 1/2 se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.	452-octies c.p.	300 - 1000	
(Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli artt. 28, 30, 32bis e 32ter, con la limitazione di cui all'art.33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al	452 <i>quaterdecies</i> c.p.		

reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca			
<u>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a €4.000, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a €4.000, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV Direttiva 92/43/CE e nell'all.to I Direttiva 2009/147/CE.	727bis c.p.	Fino a 250	
<u>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000.* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, par. 1 o 2, direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par.4 Dir.92/43/CE.	733 bis c.p.	150 - 250	
<u>(Scarichi in difformità da prescrizioni)</u> C 1: Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500 a € 10.000. C.3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, e' punito con l'arresto fino a due anni. C.5 5: Chiunque, nell'effettuazione	Dlgs 152/06 art.137 c.3, 5 primo periodo, 13	150-250	Max 6m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2

<p>di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'arti 107 c.1 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000 a € 30.000. C.13: Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purche' in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorita' competente.</p>			
<p>(Scarichi in reti fognarie) C1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p>	Dlgs 152/06 art.107	150 -250	Max 6m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
<p>(Scarichi di sostanze pericolose) ... [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p>	Dlgs 152/06 art.108	150 -250	Max 6m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2

<p>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) C.1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500 a € 10.000. 2. Quando le condotte descritte al c.1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All.5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da 3 mesi a 3 anni. C.2: Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo All.5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000 a € 120.000. C.11: Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a 3 anni.</p>	Dlgs 152/06 art.137 c.2, 5 secondo periodo e 11	200 - 300	Max 6m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
<p>(Scarichi sul suolo) 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, c.2. Sino all'emanaione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere</p>	103	200 - 300	Max 6m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2

<p>conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p><u>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e art.104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</u></p>			
<p>(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga al previsto al c.1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al c.1, per i giacimenti a mare, il Min. Ambiente, d'intesa con il MISE e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del MISE in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi 4. In deroga a previsto al c.1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'ARPA competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto,</p>	104	200 - 300	Max 6m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2

<p>purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai c.2 e 3. 6. Il Min. Ambiente, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al c.3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai c.5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7 . Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai c.5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai c. 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. <u>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt.103 e 104 è punito con l'arresto sino a 3 anni.</u></p>			
<p>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1</p> <p>1.Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi; 6.Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art 227, c1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600 a € 26.000</p>	Dlgs 152/06 art.256 c.1 lett.a) e 6 primo periodo	150 -250 ridotto alla metà in relazione art.256 c.4 D.Lgs 152,06	Max 6m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, divieto pubblicità beni e servizi esclusione agevolazioni Art. 9c.2

<p>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2 1. Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli arti 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito: b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da €.2.600 a €26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi. Comma 3: Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Comma 5: Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art.187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p>	Dlgs 152/06 art.256 c.1 lett. b), c. 3 primo periodo e c.5	150 -250 ridotto alla metà in relazione art.256 c.4 D.Lgs 152,06	Max 6m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
<p>(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli arti. 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, c. 1, lett. nn). 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, c.5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, c.4</p>	Dlgs 152/06 art.187	150 -250 ridotto alla metà in relazione art.256 c.4 D.Lgs 152,06	Max 6m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2
<p>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 3 1. Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli arti 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200 a € 52.000 se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 cpp, consegue la confisca</p>	Dlgs 152/06 art.256 c.3 secondo periodo	150 -250 ridotto alla metà in relazione art.256 c.4 D.Lgs 152,06	Max 6m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2

dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.			
(Bonifica dei siti) anche da sostanze pericolose 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da €. 2.600 a €.26.000, se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli art 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art.242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. (Bonifica dei siti) da sostanze pericolose Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200 a € 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	Dlgs 152/06 art.257, c.1 e c.2	Fino a 250 comma 1 Da 150 a 250 co. 2	
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	Dlgs 152/06 art.258 c.4 secondo periodo	150 - 250	
(Traflio illecito di rifiuti) C.1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ex art.2 Reg. (CEE) 1/2/93 n. 259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art.1 c.3 lett. a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550 a € 26.000 e con l'arresto fino a 2 anni. La pena è aumentata per spedizione di rifiuti pericolosi.	Dlgs 152/06 art.259, c.1	150 - 250	

<p>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di rifiuti ad alta radioattività) Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. C. 2 Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni.</p>	Dlgs 152/06 art.260 c.1 e c.2	300 - 500 / 400 - 800	Max 6m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 Se Ente o U.O. usati a scopo unico o prevalente per reat Interdizione definitiva art.16c3
<p>260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Comma 6: Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. C.7 secondo e terzo periodo: Si applica la pena di cui all'art. 483 cp in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Comma 8 primo periodo: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. Comma 8 secondo periodo: La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p>	Dlgs 152/06 art.260 bis c.6, c.7 secondo e terzo periodo, 8 primo periodo + 8 secondo periodo	150-250 6, 7 e 8 p.p. 200-300 c.8 s.p.	
<p>(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria) C.2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli All. I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art.271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. C.5 - Nei casi previsti dal c.2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa</p>	Dlgs 152/06 art.279, c.5	Fino a 250	

<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'arti.11, c. 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9/12/96, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9/12/96, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26/5/97, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p>	<p>L. 150/92 art.1, c.1</p>	<p>Fino a 250</p>	
--	---------------------------------	-------------------	--

<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)C.1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti mln a lire duecento mln o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg (CE) n.338/97 del Consiglio del 9/12/96 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11 c.2a del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9/12/96 e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Reg. (CE) n.338/97 del Consiglio del 9/12/96 e successive attuazioni e modificazioni, e del Reg.(CE) n.939/97 della Commissione del 26/5/97 e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Reg.(CE) n.338/97 del Consiglio del 9/12/96 e successive attuazioni e modificazioni, e del Reg.(CE) n.939/97 della Commissione del 26/5/97 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commedia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art.7 par.1, lett. b), del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9/12/96 e successive attuazioni e modificazioni, e del Reg (CE) n.939/97 della Commissione del 26/5/97 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da 3 mesi a 1 anno e dell'ammenda da lire 20 mln a lire 200 mln. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di</p>	<p>L. 150/92 art.2, commi 1 e 2</p>	<p>Fino a 250</p>	
--	---	-------------------	--

impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un min. di 4 mesi ad un max di 12 mesi.			
(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al c.1 (Fatto salvo quanto previsto dalla L.157/1992, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 200 milioni.	L. 150/92 art.6, c.4	Fino a 250	
(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 ad un massimo di 18 mesi.	L. 150/92 art.1, c.2	150 - 250	
(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) C.1: Alle fattispecie previste dall'art.16 par.1 lettere a), c), d), e), ed I) del Reg.(CE) n.338/97 del Consiglio del 9/12/1996 e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II Tit VII capo III cp	L. 150/92 3bis, c.1	Fino a 250 reati con pena non >12m, 150-250 reati con pena non > 24m, 200-300 reati con pena non > 36m, 300-500 reati con pena >36m	
(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) C.7: Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.	L. 549/93 art.3, c.7	150 - 250	
(Inquinamento colposo provocato da navi) art.9 c.1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art.4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000.	Dlgs 202/07 art.9, c.1	Fino a 250	

<p>(Inquinamento doloso provocato da navi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art.4 sono puniti con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da € 10.000 ad € 50.000.</p> <p>(Inquinamento colposo procurato da navi) Se la violazione di cui al c.1 causa danni permanenti o,, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	Dlgs 202/07 art.8, c.1 e art. 9 c.2	150 - 250	Max 6m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, esclusione agevolazioni, divieto pubblicità beni e servizi. Art. 9c.2 Se Ente o U.O. usati a scopo unico o prevalente per reati art.8 Interdizione Definitiva art.16c.3
<p>(Inquinamento doloso). Se la violazione di cui al c. 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	Dlgs 202/07 art.8 c.2	200 - 300	Max 6m interdizione, sospensione-revoca autorizzazioni, divieto contratti con PA, divieto pubblicità beni e servizi.esclusione agevolazioni Art. 9c.2 Se Ente o U.O. usati a scopo unico o prevalente per reati Interdizione Definitiva
<p style="text-align: center;">Art. 25DUODECIES</p> <p style="text-align: center;">(IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE)</p>			
<p>(Impiego di lavoratori irregolari). Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato Le pene per il fatto previsto dal c.12 sono aumentate da un 1/3 alla ½.</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al c.3 art.603bis cp</p>	art.22, c. 12bis Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero	100 - 200 entro 150.000,00 euro	

<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). Art. 12 c.3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</p>	<p>Art.12 Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero come modificato da L.161/2017</p>	<p>400 – 1000</p>	<p>Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno</p>
<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà."</p>	<p>Art.12 c.5 Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni sulle immigrazioni e norme sulla condizione dello straniero come modificato da L.161/2017</p>	<p>100 -200 Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecunaria e' aumentata di un terzo</p>	

<p style="text-align: center;"><u>Art. 25TERDECIES</u></p> <p>ISTIGAZIONE AL RAZZISMO ED ALLA XENOFOBIA</p> <p><i>introdotto dall'all'art. 5 c.2 L 167/2011 del 20.11.17 e pubblicata in G.DU. in data 27/11/2017 e D.Lgs 21/2018 del 01.03.18</i></p> <p><u>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000 chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p>	<p>Art. 604 bis cp</p> <p>Fino a 1000</p>	<p>200-8000</p>	<p>Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 25QUATERDECIES</u></p> <p>FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI</p> <p><i>Introdotto con L.39/19 del 3.5.19 in GU del 16/05/19</i></p>			
<p>Art. 1 Legge 401/1989 - Frode in competizioni sportive</p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti</p>	<p>Articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificati dalla legge 39/2019</p>	<p>Per i delitti fino a 500 Per le contravvenzioni fino a 260</p>	<p>Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».</p>

sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000 a € 4.000. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000 a € 100.000.

Art. 4 Legge 401/1989 - Frode in competizioni sportive - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000 a € 50.000. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venga sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2.

Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18/06/1931, n.773, come modificato dalla legge 20/05/1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17/12/1986, n. 904.

4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

<p align="center"><u>Art. 25QUINQUIESDECIES</u> <u>REATI TRIBUTARI</u></p> <p><i>Introdotto dal D.L. 124/2019 del 26.10.2019 come novellato dalla L.157/2019 del 15.12.2019 e dal DLgs 74/2020</i></p> <p>• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art.2 D.LGs 74/2000 mod. L.157/2019</p> <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un 1 e sei mesi a 6 anni.</p> <p>• Dichiarazioni fraudolente mediante altri artifici Art. 3 D.LGs 74/2000 mod.L.157/2019</p> <p>. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture</p>	<p>Art.2, 3, 8, 10, 11 D.LGs 74/2000 mod.L.157/20 19</p>	<p>c.1 Fino a 500 In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.</p> <p>c.2 bis Fino a 400 In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.</p> <p>c.1 Fino a 500 In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.</p>	<p>sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).</p> <p>interdittive ex art.9 c.2 lettere c) (divieto di contrattare con PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).</p> <p>sanzioni interdittive ex all'art. 9 c.2, (divieto di contrattare con PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), NO agevolazioni,finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).</p>
---	--	--	---

<p>contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p> <p>- Dichiaraione infedele Art. 4 D.Lgs 74/2020</p> <p>Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da 2 anni a 4 anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00. <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del c.1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al c.1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p> <p>- Omessa dichiarazione Art.5 D.lgs 74/2020 1. È punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00</p>		Da 100 a 300	Da 3 a 24 Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
--	--	--------------	--

<p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</u> Art.8 D.LGs 74/2000 mod.L.157/2019 <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a €.100.000, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Occultamento o distruzione di documenti contabili</u> Art.10 D.LGs 74/2000 mod.L.157/2019 <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</u> Art.11 D.Lgs 74/2000 mod.L.157/2019 <p>1. È punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad €.50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un 1 a 6 anni.</p> <p>2. È punito con la reclusione da sei mesi a 4 anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi finti per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da 1 anno a 6 anni.</p>		<p>c.1 Fino a 500 In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.</p> <p>c.2bis Fino a 400 In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.</p> <p>C.1 Fino a 400 In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.</p> <p>Fino a 400 In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.</p>	<p>sanzioni interdittive ex all'art. 9 c.2, (divieto di contrattare con PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), NO agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).</p>
---	--	--	--

<p>Art. 25SEXDECIES</p> <p>(Contrabbando)</p> <p>(Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la piu' vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze prevedute nell'art.25 c. II per il delitto di contrabbando." <p>(Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piu' vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale." <p>(Contrabbando nel movimento marittimo delle merci) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimita' del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; 	<p>(art.282 DPR 43/73 a sensi D.Lgs. 75/2020).</p>	<p>100-200 Se violazione diritti di confine >100.000 euro sanzione pecuniaria fino a 400 volte</p>	<p>Interdizione da 3 a 24 mesi Reato se violazione diritti di confine >10.000 euro</p>
<p>(Contrabbando)</p> <p>(Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piu' vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale." 	<p>(art.283 DPR 43/73 a sensi D.Lgs. 75/2020).</p>	<p>100-200 Se violazione diritti di confine >100.000 euro sanzione pecuniaria fino a 400 volte</p>	<p>Interdizione da 3 a 24 mesi Reato se violazione diritti di confine >10.000 euro</p>
<p>(Contrabbando)</p> <p>(Contrabbando nel movimento marittimo delle merci) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimita' del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; 	<p>(art.284 DPR 43/73 a sensi D.Lgs. 75/2020).</p>	<p>100-200 Se violazione diritti di confine >100.000 euro sanzione pecuniaria fino a 400 volte</p>	<p>Interdizione da 3 a 24 mesi Reato se violazione diritti di confine >10.000 euro</p>

<p>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</p> <p>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto e' prescritto;</p> <p>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</p> <p>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."</p>			
<p>(Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)</p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:</p> <p>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo e' prescritto;</p> <p>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</p> <p>d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art.114. In tali casi e' considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale."</p>	<p>art.285 DPR 43/73 a sensi D.Lgs. 75/2020</p>	<p>100-200 Se violazione diritti di confine >100.000 euro sanzione pecunaria fino a 400 volte</p>	<p>Interdizione da 3 a 24 mesi Reato se violazione diritti di confine >10.000 euro</p>
<p>(Contrabbando nelle zone extra-doganali) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati</p>	<p>art.286 DPR 43/73 a sensi</p>	<p>100-200 Se violazione diritti di confine >100.000 euro</p>	<p>Interdizione da 3 a 24 mesi Reato se violazione diritti di confine >10.000 euro</p>

<p>nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.</p>	<p>D.Lgs. 75/2020).</p>	<p>sanzione pecuniaria fino a 400 volte</p>	
<p>(Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p>	<p>(art.287 DPR 43/73 a sensi D.Lgs. 75/2020).</p>	<p>100-200 Se violazione diritti di confine >100.000 euro sanzione pecuniaria fino a 400 volte</p>	<p>Interdizione da 3 a 24 mesi Reato se violazione diritti di confine >10.000 euro</p>
<p>(Contrabbando nei depositi doganali) Il concessionario di un magazzino doganale di proprieta' privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi e' stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.</p>	<p>art.288 DPR 43/73 a sensi D.Lgs. 75/2020).</p>	<p>100-200 Se violazione diritti di confine >100.000 euro sanzione pecuniaria fino a 400 volte</p>	<p>Interdizione da 3 a 24 mesi Reato se violazione diritti di confine >10.000 euro</p>
<p>(Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione."</p>	<p>(art.289 DPR 43/73 a sensi D.Lgs. 75/2020).</p>	<p>100-200 Se violazione diritti di confine >100.000 euro sanzione pecuniaria fino a 400 volte</p>	<p>Interdizione da 3 a 24 mesi Reato se violazione diritti di confine >10.000 euro</p>
<p>(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti) Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, e' punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.</p>	<p>(art.290 DPR 43/73 a sensi D.Lgs. 75/2020).</p>	<p>100-200 Se violazione diritti di confine >100.000 euro sanzione pecuniaria fino a 400 volte</p>	<p>Interdizione da 3 a 24 mesi Reato se violazione diritti di confine >10.000 euro</p>
<p>(Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea) Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere."</p>	<p>(art.291 DPR 43/73 a sensi D.Lgs. 75/2020).</p>	<p>100-200 Se violazione diritti di confine >100.000 euro sanzione pecuniaria fino a 400 volte</p>	<p>Interdizione da 3 a 24 mesi Reato se violazione diritti di confine >10.000 euro</p>
<p>(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri) Modificato da: Legge del 19/03/2001 n. 92 Articolo 1 1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo</p>			

<p>1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.</p> <p>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Modificato da: Legge del 19/03/2001 n. 92 Articolo 1</p> <p>1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata.</p> <p>2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunita' del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita'; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato societa' di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. <p>3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non puo' essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."</p>	<p>(art.291ter DPR 43/73 a sensi D.Lgs. 75/2020).</p>	<p>100-200 Se violazione diritti di confine >100.000 euro sanzione pecunaria fino a 400 volte</p>	<p>Interdizione da 3 a 24 mesi</p>
--	---	--	------------------------------------

<u>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Modificato da: Legge del 19/03/2001 n. 92 Articolo 1</u>			
1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanzianno l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'. 4. Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	(art.291quater DPR 43/73 a sensi D.Lgs. 75/2020).	100-200 Se violazione diritti di confine >100.000 euro sanzione pecunaria fino a 400 volte	Interdizione da 3 a 24 mesi
<u>Altri casi di contrabbando.</u> Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.	(art.292 DPR 43/73 a sensi D.Lgs. 75/2020).	100-200 Se violazione diritti di confine >€.100.000 sanzione pecunaria fino a 400 volte	Interdizione da 3 a 24 mesi Reato se violazione diritti di confine >10.000 euro
<u>Equiparazione del delitto tentato a quello consumato .</u> Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.	(art.293 DPR 43/73 a sensi D.Lgs. 75/2020).	100-200 Se violazione diritti di confine >€.100.000 sanzione pecunaria fino a 400 volte	Interdizione da 3 a 24 mesi Reato se violazione diritti di confine >10.000 euro Interdizione da 3 a 24 mesi Reato se violazione diritti di confine >10.000 euro
<u>Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato.</u> Modificato da: Legge del 24/11/1981 n. 689 Articolo 113 Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accettare, in tutto o in parte, la qualita', la quantita' e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a euro 516 (lire 1.000.000). In ogni caso, la pena non puo' essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantita' di merce che sia stato possibile accettare."	art.294 DPR 43/73 a sensi D.Lgs. 75/2020	100-200 Se violazione diritti di confine >100.000 euro sanzione pecunaria fino a 400 volte	Interdizione da 3 a 24 mesi Reato se violazione diritti di confine >10.000 euro

<p>Circostanze aggravanti del contrabbando Modificato da: Legge del 29/09/2000 n. 300 Articolo 7 Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione da tra a cinque anni. a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila"</p>	<p>(art.295 DPR 43/73 a sensi D.Lgs. 75/2020).</p>	<p>100-200 Se violazione diritti di confine >100.000 euro sanzione pecuniaria fino a 400 volte</p>	
<p>ART. 25-SEPTIESDECIES (Delitti contro il patrimonio culturale) (introdotto dalla legge 22 del 09.03.2022)</p> <p>(Furto di beni culturali) Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per se' o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</p> <p>(Appropriazione indebita di beni culturali) Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a 1.500.</p> <p>Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.</p>	<p>art. 518bis c.p.</p>	<p>400-900</p>	<p>Art. 9 c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato. Interdizione max 2 anni</p>
	<p>art. 518ter c.p.</p>	<p>200 – 500</p>	<p>Art. 9 c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato. Interdizione max 2 anni</p>

<p>(Ricettazione di beni culturali) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p> <p>(Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)</p> <p>Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.</p> <p>(Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1)chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. <p>(Importazione illecita di beni culturali) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.</p>	art.518quater c.p.	400 – 900	Art. 9 c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato. Interdizione max 2 anni
<p>(Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)</p> <p>Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.</p> <p>(Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1)chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. 	art.518octies c.p.	400 – 900	Art. 9 c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato. Interdizione max 2 anni
<p>(Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1)chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. 	art.518novies c.p.	100 – 400	Art. 9 c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato. Interdizione max 2 anni
<p>(Importazione illecita di beni culturali) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.</p>	art.518decies c.p.	200 - 500	Art. 9 c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato. Interdizione max 2 anni

<p>(Uscita o esportazione illecite di beni culturali) Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.</p>		art.518 undecies c.p.	200 - 500	Art. 9 c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato. Interdizione max 2 anni
<p>La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale</p>		art. 518duodecies c.p.	300 - 700	Art. 9 c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato. Interdizione max 2 anni
<p>(Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</p> <p>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p> <p>(Contraffazione di opere d'arte) È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a 10.000:</p> <ol style="list-style-type: none"> chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 		art.518quaterdecies c.p.	300 – 700	Art. 9 c.2 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato. Interdizione max 2 anni

<p>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</p> <p>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai n 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</p> <p>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</p> <p>È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</p>			
<p><u>Art. 25-DUODEVICIES</u></p> <p>(Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)</p> <p><i>(introdotto dalla legge 22 del 09.03.2022)</i></p> <p>(Riciclaggio di beni culturali) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</p> <p>La pena e' diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.</p> <p>(Devastazione e saccheggio di beni culturali e Paesaggistici) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art.285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura e' punito con la reclusione da dieci a sedici anni.</p>	<p>518 sexies c.p.</p> <p>518 terdecies c.p.</p>	<p>500 – 1000</p> <p>500 – 1000</p>	<p>Art. 16 c.3 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato. Interdizione definitiva</p> <p>Art. 16 c.3 SE Ente o U.O. usate stabilmente anche solo per agevolare reato. Interdizione definitiva</p>
<p>REATI TRANS-NAZIONALI</p>			

<p>(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis, c.p.), di traffico di organi provenienti da cadaveri (art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 91 del 1999) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (art. 22-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1999) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal c. II</p>	416 c.p.	400 - 1000	3m - 24m
<p>(Associazione di tipo mafioso) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé</p>	416bis c.p.	400 - 1000	3m - 24m

<p>o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>			
<p>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanzianno l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del c.2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente</p>	DPR 43/73 art.291 quater	400 - 1000	3m - 24m

l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.			
<p>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art.73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal c.2, a 12 anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del c1 dell'art.80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal c.5 dell'art.73, si applicano il I e II c. art. 416 cp.</p> <p>7. Le pene previste dai c.da 1 a 6 sono diminuite dalla 1/2 a 2/3 per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art.75 L.22/12/75, n.685, abrogato dall'art.38 c.1 L. 26/6/90 n.162, il richiamo si intende riferito al presente articolo</p>	DPR 309/90 art.74	400 - 1000	3m - 24m
<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai c. 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio</p>	D.Lgs.286/1 998 "Traffico di migranti" art.12 c.3, 3bis, 3ter e 5	200 - 1000	3m - 24m

<p>dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente TU, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a €15.493,00.</p>			
<p>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	377bis c.p.	100 - 500	
<p>(Favoreggiamento personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>	378 c.p.	100 - 500	

<u>DELITTI TENTATI</u>		Riduzione da 1/3 a 1/2 No resp. Ente se impedisce azione o evento	Riduzione da 1/3 a 1/2 No resp.bilità Ente se impedisce azione o evento
<u>WHISTLEBLOWING</u> Disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.	Direttiva UE n.1937/201 D.Lgs 24/23 Art.6 c.2bis Dlgs 231/01	10.000/50.000 per soggetto autore violazione Risarcimento danni segnalatore Annullamento licenziamento	

Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l	Manuale Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01)		
	PARTE SPECIALE C) PROCEDURE SPECIALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS.231/01	Aggiornamento	
		DATA	REVISIONE
		20.10.2023	04

C)PROCEDURE SPECIALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS.231/01

1. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 24 D.Lgs 231/01 (reati contro la PA) ed ex art. 25 octies 1 (uso utilizzo e falsificazione strumenti di pagamento diversi dai contanti)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano costituire reato e rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 24 del Decreto 231.

È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, ovvero fatturare utilizzando un'impropria codifica delle prestazioni erogate e delle diagnosi.

È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

I pagamenti effettuati presso il CUP o altre centrali di pagamento dell'Ente, ove effettuati mediante carte di credito, carte di debito e/o moneta digitale devono essere sempre verificati e l'operatore che riceve il pagamento deve sempre controllare, mediante richiesta di esibizione del documento di identità, che vi sia esatta coincidenza tra il possessore/utilizzatore della carta/strumento telematico di pagamento ed il documento esibito. È fatto divieto di usare programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente con la finalità di aggirare il pagamento in contanti, mediante l'uso di strumenti telematici fraudolentemente creati.

Il Direttore Sanitario, almeno una volta al mese, esamina a campione la correttezza della fatturazione dei DRG, confrontando i risultati con i dati contenuti nelle cartelle cliniche.

È fatto obbligo al Direttore sanitario di esaminare, almeno due volte l'anno, un campione significativo di cartelle cliniche, verificando la congruenza dei dati ivi riportati rispetto a quelli contenuti in referti, schede di accettazione e dimissione ospedaliera: il controllo viene effettuato in contemporanea con i medici dell'UVAR incaricati dalla ASL di controllare le Case di Cura.

Al di fuori di quanto stabilito dall'accordo collettivo nazionale fra A.I.O.P. e ANAAO ASSOMED, non è consentito all'Amministratore della casa di cura, salvi i casi di

approvazione preventiva e per iscritto da parte dell'ODV, promettere o erogare partecipazioni al fatturato, *benefits* o altri analoghi incentivi, parametrati al futuro conseguimento di risultati finanziari, il cui ottenimento nell'esercizio appaia straordinariamente difficile.

La partecipazione ad eventuali a gare pubbliche, licitazioni private, bandi pubblici e/o altre forme di pubblica offerta deve avvenire nel rispetto della legge e secondo le istruzioni prescritte nei documenti pubblici, nelle linee guida dell'ente e senza ricorso alcuno a strumenti non consentiti dall'ordinamento.

Con specifico riferimento al personale addetto alla fatturazione, non si può prevedere che il relativo stipendio contempli *ad personam*, in qualsiasi forma, incentivi commisurati al risultato finanziario dell'impresa. Qualora la casa di cura usufruisca di finanziamenti pubblici l'Amministratore e chiunque altro partecipi al relativo procedimento di ottenimento o di utilizzazione sono tenuti a rispettare la normativa vigente e il vincolo di destinazione.

L'Amministratore individua almeno un soggetto responsabile dell'istruzione della pratica di finanziamento ed un altro addetto al riesame della stessa prima che la medesima venga presentata all'Amministratore, che rimane l'unico soggetto deputato all'esame finale ed alla formale sottoscrizione. In particolare, coloro i quali risultano preposti all'istruzione della pratica devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

L'Amministratore deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali furono ottenuti. Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione all'Amministratore e all'ODV.

I soggetti che all'interno della casa di cura sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati e al rispetto delle procedure, anche informatiche, previste per la relativa compilazione ed archiviazione.

Il Direttore Sanitario è tenuto al controllo della completezza e della regolarità delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione dei pazienti.

Il sistema di acquisizione dati del paziente e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

È vietato erogare prestazioni sanitarie non strettamente necessarie alle esigenze diagnostiche o terapeutiche che emergono dalla valutazione del quadro clinico del paziente. In particolare, il medico che effettua la diagnosi è obbligato a stabilire le prestazioni sanitarie da erogare seguendo le linee guida contenute in protocolli approvati dal Direttore sanitario e comunicate all'Amministratore, ovvero motivando per iscritto la difformità da esse, laddove

emergano profili di peculiarità nella diagnosi o cura che rendano necessario eseguire un diverso trattamento.

Ogni operatore DEVE ricorrere alla *disconnessione manuale* dal proprio profilo utente se, nel momento in cui si allontana dalla macchina, c'è il rischio di accesso da parte di un altro soggetto, NON DEVE comunicare a terzi le sue credenziali d'accesso o utilizzare quelle di altri operatori.

In caso di smarrimento della *password* l'operatore chiederà assistenza all'Amministratore del Sistema Informatico, scrivendo all'indirizzo *amministratorresistema@villaverdetaranto.it*

In caso di necessità di comunicare le proprie credenziali d'accesso ad un operatore terzo (ad es. per assistenza tecnica, attività di consulenza, ecc.), l'operatore dovrà:

- comunicare le proprie credenziali solo a ridosso dell'intervento dell'operatore terzo, in modo da limitarne l'accesso al tempo strettamente necessario;
- provvedere, ad intervento terminato, alla modifica della *password* (con l'aiuto dell'Amministratore del Sistema informatico se necessario), per ripristinarne la segretezza.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

2. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 24bis D.Lgs 231/01 (delitti informatici e trattamento illecito dati)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 24 bis del Decreto 231.

L'Amministratore del Sistema informatico, procede all'identificazione ed annotazione in un registro dei soggetti ai quali è consentito l'accesso ai propri *database* ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso. L'Amministratore del Sistema informatico provvede anche alla tracciatura degli accessi informatici in linea con quanto previsto dal "fascicolo sanitario elettronico" di recente istituzione.

Il Laboratorio Analisi e la Diagnostica per Immagini adottano un sistema di telematizzazione degli esami diagnostici. Nell'ipotesi in cui tale attività sia affidata ad un ente certificatore terzo, la società gli trasmette la relativa documentazione.

La casa di cura custodisce, tramite un soggetto a ciò formalmente delegato, copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse internamente o da ente certificatore terzo. Ogni variazione apportata al profilo dell'utente, nonché l'esclusione dal sistema informativo saranno comunicate per iscritto dal

Direttore amministrativo o da soggetto a ciò formalmente delegato esclusivamente al titolare del profilo utente modificato.

La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione.

La casa di cura, nella figura del Referente per la gestione del sistema informativo, in collaborazione con l'eventuale software house esterna, verifica sempre all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli, cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma in tutto o in parte.

E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Il Referente per la gestione del servizio informativo vigila affinché nessun altro operatore abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

La casa di cura, nella figura del Referente per la gestione del sistema informativo, del DPO e dell'ufficio ingegneria, in collaborazione con l'eventuale software house esterna, verifica sempre l'autenticità dei prodotti telematici installati, la tutela del diritto d'autore ed il rispetto delle normative privacy a tutela dei sistemi informatici dell'ente.

Nell'ipotesi di installazione, in conformità alla normativa vigente, di software di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività svolte e loro successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi informativi, il Referente per la gestione del servizio informativo si impegna ad effettuare un costante monitoraggio sulla corrispondenza tra i settaggi dei suddetti programmi e le disposizioni in materia.

E' fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi se non in ottemperanza ad idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento ed esclusivamente per la parte che il programmatore del software avrà lasciato alla configurazione ad opera dell'utente finale.

E' fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei software.

E' fatto altresì espresso divieto agli operatori di immettere software e programmi non autorizzati, o utilizzare virus trojan su reti e apparecchi telematici, così come immettere abusivamente dati in software house.

E' fatto altresì espresso divieto agli operatori di usare, installare apparecchi atti alla captazione di segnali informatici e telematici non propri e non autorizzati. E' fatto altresì espresso divieto agli operatori di usare prodotti telematici (software, hardware, device etc..) per intercettare, captare, deviare, modificare, danneggiare o alterare dati telematici di pubblica utilità o dello stato.

E' fatto obbligo al Responsabile del Trattamento dei Dati (responsabile privacy) ai sensi del Reg. UE 679/2016 vigilare sul rispetto dei dati telematici, ha l'obbligo di adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali che sia adeguata al rischio, ma deve anche garantire la riservatezza dei trattamenti (anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti), deve informare il titolare del trattamento di tutte le violazioni di dati di cui sia venuto a conoscenza, e, una volta terminata la prestazione di servizi, secondo le istruzioni ricevute dal titolare, dovrà cancellare tutti dati o restituirli al titolare, e cancellare tutte le copie esistenti (salvo l'obbligo di conservazione dettato dalla legge).

È fatto obbligo al Direttore sanitario esaminare, almeno due volte l'anno, un campione significativo di cartelle cliniche e di referti diagnostici, verificando la congruenza dei dati ivi riportati rispetto a quelli contenuti in documenti informatici. A tal fine si avvale di una commissione composta da due medici, di volta in volta da lui nominata e coordinata. La commissione, così costituita, redige un verbale che certifichi quante e quali cartelle sono state analizzate e le relative risultanze. Il verbale deve essere inviato all'ODV.

L'Amministratore, anche tramite un responsabile a ciò formalmente delegato, cura che sia effettuata periodicamente una verifica sulla piena corrispondenza di quanto riportato nelle copie delle cartelle cliniche rilasciate dal Direttore sanitario con quanto contenuto nei database aziendali. Il Referente per la gestione del sistema informativo verifica l'impossibilità da parte degli operatori di sistema di modificare le informazioni oggetto di certificazione tramite un'opportuna organizzazione di profili operatore e regole di sistema che garantiscono l'impossibilità di alterare il dato inserito da altri ed anche, se trascorso un lasso temporale rilevante, dallo stesso operatore.

È fatto obbligo al Referente per la gestione del sistema informativo di elaborare e trasmettere ove previsto alla questura, al comune, o ad altro ente, registrazioni circa le operazioni della casa di cura, di certificare all'Amministratore la corrispondenza al vero di quanto contenuto nella notifica.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

3. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 24ter D.Lgs 231/01

(Delitti criminalità organizzata)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 24 ter del Decreto 231.

Con riferimento ai reati di cui all'art. 24 ter D.lgs. 231/2001 la Casa di Cura ritiene che la possibilità di commissione dei reati ivi inclusi sia da considerare assente o quanto meno estremamente bassa atteso che la fattispecie in esso richiamata sia in esplicito contrasto con l'essenza stessa della Casa di Cura e con lo svolgimento delle proprie attività.

D'altronde le ipotesi associative richiamate prevedono quali requisiti tipici la stabilità del vincolo associativo ed il perseguimento di una finalità associativa consistente nella volontà di commettere una serie indeterminata di delitti, peraltro di particolare gravità e pericolosità sociale. E' da ritenere, pertanto, altamente improbabile immaginare una società costituita secondo i crismi della legge poi dedita alla costituzione, quand'anche parallela, di una associazione a delinquere o persino di stampo mafioso.

L'unico rischio che in astratto potrebbe ricorrere è quello che la struttura organizzativa societaria sia utilizzata da più persone, tra loro legate da un vincolo associativo, al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

In quest'ottica, è evidente, però, come tale rischio non sia individuabile ex ante o prevedibile come possibile da parte della Casa di Cura, in quanto l'eventuale presenza di fenomeni criminali di tal specie atterrebbe a elementi estranei all'attività della Casa di Cura, ed in particolare ad un fenomeno di grave devianza di taluni soggetti.

In ogni caso, seppur considerando questa possibilità meramente astratta, la Casa di Cura ha individuato taluni principi generali di comportamento utili al monitoraggio ed alla prevenzione di fenomeni di tal specie.

In tal senso la Casa di Cura si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, del Codice Etico e delle linee guida AIOP in materia nonché nel rispetto dei protocolli internazionali al fine di garantire il rispetto della libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscano nell'interesse o a vantaggio della struttura. E', dunque, vietata qualunque forma di approfittamento di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero intrattenere rapporti commerciali con i soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso

Nella scelta dei fornitori e *partners*, l'Amministratore, coadiuvato dal Direttore amministrativo, ufficio qualità e dall'ODV, tiene conto, oltre che delle procedure di sistema,

della convenienza economica, anche della qualità, affidabilità e competenza degli stessi, documentalmente provata.

La Direzione amministrativa/Ufficio qualità e accreditamento provvedono ad un estratto riassuntivo della valutazione dei fornitori della struttura sanitaria, nel rispetto dei criteri di selezione.

Le relazioni con i fornitori sono regolate da contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto ed a far data dall'introduzione del modello 231 devono prevedere clausole in cui gli stessi si impegnano ad adeguarsi e rispettare i principi di cui al Codice Etico e le indicazioni contenute nel modello 231.

La Casa di Cura si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di assunzione del personale e del suo trattamento economico.

Le richieste dei farmaci e materiale sanitario sono effettuate dal personale mediante la compilazione del modello “Richiesta farmaci e materiale sanitario”. Gli ordini ai fornitori sono effettuati dal Resp. della Farmacia Interna e devono essere sempre inoltrati in modalità registrata.

Il Direttore Amministrativo esegue a campione il controllo degli ordini e della relativa fatturazione e trasmette all'ODV entro il 31.12 il resoconto della verifica, secondo quanto previsto dalla procedura sui flussi informativi.

Gli operatori della Farmacia Interna verificano, secondo le procedure di sistema, la conformità dei prodotti, la corrispondenza tra il quantitativo di medicinali e materiale sanitario indicato nell'ordine d'acquisto e quello effettivamente consegnato dal fornitore e in caso di difformità ne informa immediatamente il Direttore Amministrativo.

Hanno accesso alla Farmacia solo il personale specificamente addetto e previamente autorizzato. Nel caso di utilizzo anomalo della Farmacia è compito dei Coordinatori, o del personale di turno darne immediata notizia al Direttore Sanitario ed all'ODV.

Con riferimento al reato di detenzione, consumo e distribuzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, quand'anche non legato ad attività associative, è fatto espresso divieto di uso, consumo, detenzione e distribuzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di tutto il personale della Casa di Cura, nessuno escluso e per alcuna ragione. L'uso di medicinali psicotropi è consentito solo per ragioni mediche, sui pazienti e previa registrazione dell'uso sul registro degli stupefacenti.

Eventuali medicinali aventi come principi attivi elementi psicotropi o stupefacenti possono essere utilizzati solo previo ordinativo alla Farmacia ed esclusivamente per pazienti per i quali vi sia un'esplicita indicazione medico-terapeutica. Al di fuori di tali casi anche l'uso di siffatti medicinali è proibito.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

4. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25 D.Lgs 231/01

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, abuso di ufficio, corruzione, traffico influenze illecite)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 del Decreto 231.

Per ciò che concerne i reati di cui all'art. 25 del D.Lgs 231/01 le figure che vengono ad assumere rilevanza sono rappresentate dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio. In tal senso:

- ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p. è considerato **pubblico ufficiale** colui il quale eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 c.p. sono **"incaricati di un pubblico servizio"** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Al di là della definizione codicistica, per individuare se l'ente con cui si è in relazione svolge un pubblico servizio, occorre tenere in considerazione i seguenti indici rivelatori:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Pertanto, al fine di individuare se un soggetto rivesta, o meno, la qualità di incaricato di un pubblico servizio occorre guardare non solo alla natura giuridica dell'ente, ma anche alle funzioni affidate al medesimo soggetto, le quali devono essere rappresentate dalla cura di interessi pubblici o dal soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Ciò premesso, affinché possa definirsi pubblico, il servizio deve essere disciplinato – così come la pubblica funzione - da norme di diritto pubblico.

Inoltre, ai fini di una concreta prevenzione dei reati in esame, si ritiene opportuno fornire un sintetico elenco in ordine ai soggetti che possono assumere la qualifica soggettiva di

pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rilevante ai fini della sussistenza delle fattispecie in esame, di seguito genericamente indicati come “Pubblica Amministrazione”.

In particolare, la nozione di Pubblica Amministrazione ai fini della individuazione delle aree a rischio, e determinata ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., fa sì che siano meritevoli di analisi le situazioni di possibili rapporti con:

1. soggetti che svolgono una pubblica **funzione legislativa**, quali, ad esempio:

- *parlamentari e membri del Governo;*
- *consiglieri regionali e provinciali;*
- *parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;*
- *soggetti che svolgono funzioni accessorie* (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, economato, tecnici, ecc.)

2. soggetti che svolgono una pubblica **funzione giudiziaria**, quali, ad esempio:

- *magistrati* (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, Giudici Popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.)
- *soggetti che svolgono funzioni collegate* (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);

3. soggetti che svolgono una **pubblica funzione amministrativa**, quali, ad esempio:

- *dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali, forze di polizia* (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgono funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri etc.,);

- *dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali* (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- *privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi* (ad esempio notai, privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.), medici nell'esercizio della loro funzione, medici legali.

Alla Pubblica Amministrazione così come sopra descritta si considera equiparata a l'amministrazione aventi funzioni analoghe di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali riconosciute dall'Italia.

In ragione di tale quadro normativo, la Casa di Cura deve rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati all'autorizzazione delle disposizioni di pagamento e i limiti entro i quali gli stessi possono operare.

L'Amministratore, salvo che non vi sia soggetto a ciò specificamente delegato, e, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, il Direttore sanitario tengono i rapporti con i funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli della Asl, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la casa di cura venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore sanitario. In quest'ultimo caso il Direttore sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale l'Amministratore sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.

I soggetti di cui sopra sono tenuti ad informare in modo puntuale l'ODV sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendi, discendi, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

Ad eventuali contratti di locazione o di compravendita di immobili con le pubbliche amministrazioni, con le quali la casa di cura abbia stabilmente rapporti, deve essere allegata apposita consulenza immobiliare che ne garantisca le condizioni di mercato.

È vietato all'Amministratore l'assunzione dei soggetti di cui alla precedente attività a rischio (Rapporti con Asl, Regione o altri enti pubblici) ovvero di ex impiegati della pubblica

amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto discrezionale, di competenza di uno dei predetti soggetti, da cui sia derivato un vantaggio per la Società. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto con effetti svantaggiosi per la Società.

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e delle procedure di sistema, nonché in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità e all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

Eventuali incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali, tenendo conto dei livelli di professionalità ed esperienza rilevabili da documentazione esterna. La proposta di consulenza deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espresa del compenso pattuito; la scelta è effettuata dall'Amministratore.

I contratti stipulati con consulenti, fornitori e partners commerciali devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure in esso contenute attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

L'Amministratore nello stipulare convenzioni con Organizzazioni ed Enti Privati per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali deve selezionare la controparte negoziale in modo da garantire adeguati *standards* qualitativi della prestazione offerta.

In caso di prestazioni non convenzionate con il SSN la determinazione della tariffa deve essere parametrata ai seguenti indici: tariffari degli Ordini dei Medici; costo generalmente praticato dei prodotti e dei servizi necessari per l'erogazione delle prestazioni; costi del personale; costi generali; aspetti organizzativi e amministrativi).

È vietato al personale medico della casa di cura di ricevere denaro o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori o depositi farmaceutici o da chiunque altro produca, venga o promuova presidi sanitari prescrivibili agli assistiti della casa di cura, salvo che si tratti di utilità approvate preventivamente per iscritto dall'ODV o di oggetti promozionali di tenue valore.

La gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito È vietato a tutti i soggetti previsti dall'art. 5 del Decreto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con la casa di cura, voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne ha il potere.

Alla luce della nuova fattispecie di reato prevista dall'art. 346 c.p. (traffico di influenze illecite), come novellato dalla legge 3/2019 è fatto divieto a ciascun soggetto operante nella Casa di Cura intrattenere rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e soggetti di cui all'art. 322 bis cp con modalità, forma e contenuti non conformi al servizio ricoperto nell'ente, in violazione delle norme di legge o anche semplicemente vantando relazioni esistenti o asserite con taluno dei citati soggetti. I rapporti tra l'ente e tutti i soggetti suinnanzi qualificati sono gestiti mediante il sistema delle deleghe, in cui saranno chiaramente indicati i poteri ed i limiti degli stessi, al fine di impedire la mera ipotesi di condotte delittuose. In tal senso è comunque fatto divieto di farsi dare o promettere indebitamente per sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerarle il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, specie ove svolga un ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il personale della Casa di Cura è tenuto a seguire le regole di condotta imposte dalle leggi, dal codice etico e dai regolamenti interni e/o di categoria. I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

5. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25Bis D.Lgs 231/01

(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 bis del Decreto 231.

Nel caso di pagamenti in contanti è fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità. Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo l'Amministratore attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti; l'Amministratore deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso di valori bollati e/o altri titoli di valore è fatto obbligo agli addetti al rilascio di documentazione in bollo o di altri atti sottoposti all'apposizione del bollo di procedere o mediante bollo telematico, oppure alla rigorosa verifica della veridicità ed autenticità dei valori consegnati ed apposti su atti, richieste e qualsiasi altro documento previsto.

Con riferimento all'uso di segni distintivi o di brevetti, modelli e disegni o all'uso di prodotto con segni falsi e contraffatti è fatto obbligo ai responsabili di unità operativa, agli apicali ed a tutti coloro che ricoprono un ruolo di responsabilità e garanzia verificare l'autenticità dei prodotti utilizzati all'interno della Casa di Cura, quand'anche frutto di mera donazione, adottare solo prodotti regolarmente coperti da licenza d'uso ed accettare che i relativi diritti siano stati pagati al titolare, accettare che nessuno dei prodotti, servizi o altro materiale sottoposto a licenza, marchio, brevetto, contrassegno etc.. sia privo dei relativi certificati e segni di autenticità o che gli stessi risultino contraffatti. Ove accidentalmente emerga una delle eventualità sopra indicate è onere di colui che dovesse rilevare l'illiceità del prodotto avvertire l'Amministratore e l'ODV.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

6. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25Bis-1 D.Lgs 231/01

(Delitti contro l'industria e il commercio)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 bis-1 del Decreto 231.

In tal senso è vietato:

- favorire, attraverso attività di investimento, finanziamento o di pagamento, le attività strumentali alla commissione di reati contro l'industria ed il commercio;
- violare le Leggi, quanto previsto dal presente protocollo e dalla eventuale Normativa interna di riferimento in merito alla gestione dei marchi e segni distintivi utilizzati dalla CdC;
- usare violenza o minaccia nei confronti di soggetti terzi e concorrenti della CdC ai fini di condizionare a proprio favore la libertà di agire sul mercato;
- usare espedienti e raggiri per frodare le industrie nazionali e/o per commercializzare beni e servizi al di fuori delle regole e delle leggi sul commercio e sulla vendita di prodotti alimentari; tra questi cibi scaduti, contraffatti, di dubbia o millantata origine, beni e/o materiali con certificazioni contraffatte o mendaci, o in violazione delle norme su brevetti e marchi.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

7. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25 ter D.Lgs 231/01

(Reati societari)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 ter del Decreto 231.

Considerato l'elevato livello di rischio si dettano le seguenti linee guida, da applicarsi sia ai Dipendenti sia agli Organi apicali della Casa di Cura, sia a fornitori, consulente e tutti coloro che – pur non rientrando nelle predette categorie – entrano in rapporto con la Casa di Cura e con i suoi componenti, dipendenti, consulenti, fornitori etc..

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti, nonché ad ogni altro principio internazionale recepito nel nostro sistema. Per gli stessi soggetti è obbligatoria la partecipazione a programmi di formazione e aggiornamento che la società vorrà organizzare in ordine alle problematiche giuridiche e contabili relative alla redazione del bilancio.

I responsabili della bozza di bilancio devono sottoscrivere apposite dichiarazioni circa la veridicità delle informazioni e dei dati utilizzati e della documentazione allegata; esse devono pervenire all'ODV anteriormente alla trasmissione della bozza di bilancio all'Assemblea dei soci per l'approvazione, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento. L'ODV può chiedere di esaminare la bozza di bilancio prima della data fissata per la sua adozione. L'amministratore nei rapporti con gli altri soci deve garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo a questi legalmente attribuita, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.

Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge, e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate. Gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.

Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio indisponibile della società non può essere effettuata se non previa, puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo. Delle succitate operazioni deve essere data comunicazione all'ODV.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere anche in funzione dei bilanci, relazioni e prospetti od altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla legge e dalle procedure aziendali in vigore in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi rivolti a terzi;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltremisura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenute nell'informativa rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dei terzi;
- restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
- ripartire utili (o acconti su utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di Società o di aumento del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i Soci, in sede di liquidazione della Società, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscono materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte della Società di revisione;

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità.

Con riferimento al reato di aggiotaggio di cui all'art. 2637 c.c. è fatto divieto di diffondere notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o ancora non quotati in mercati regolamentati o ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Tutti i Destinatari del presente Modello nonché quanti sono tenuti al rispetto di specifiche norme interne della Casa di Cura sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento con riferimento a:

- informazioni riservate/privilegiate; operazioni personali; operazioni per conto di terzi; consulenza a terzi in materia di investimenti; rapporti con la stampa e gestione delle comunicazioni esterne, tracciabilità delle operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazione. Eventuali operazioni devono essere eseguite sulla base di delibere dell'Amministratore Unico e previo parere dell'ODV.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

8. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25 quater D.Lgs 231/01

(Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 quater del Decreto 231.

Originariamente previsto come reato a basso, se non proprio trascurabile rischio, il reato di cui all'art. 25 quater del D.Lgs 231/01, richiede sempre attenzione da parte dei soggetti deputati al controllo della Casa di Cura.

Pertanto si indicano e si impongono a tutto il personale medico e paramedico le seguenti linee guida: E' severamente vietato adibire la struttura della casa di cura, anche

occasionalmente allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare reati di terrorismo, custodire, maneggiare, depositare materiale con finalità di terrorismo; ospitare persone ricercate per reati di natura terroristica; nel caso di detenuti e/o persone sottoposte a misure giudiziarie per reati di natura terroristica la CdC provvederà alla ospitalità per le sole cura mediche indicate dall'autorità giudiziaria. E' fatto divieto occultare nei locali e negli spazi della casa di cura persone e/o materiali finalizzati a reati terroristici, svolgere riunioni, assembramenti, attività di proselitismo con finalità di terrorismo ed al pari utilizzare materiali chimici e/o esplodenti per finalità diverse da quelle per cui sono autorizzati ed ad opera di persone differenti da quelle all'uopo preposte.

La CdC si riserva la possibilità di dissolvere riunioni, assembramenti ed altre forme associative che abbiano contenuti terroristici, eversivi e contrari alla legge dando immediata informazione all'Autorità Giudiziaria.

9. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25quater-1 D.Lgs 231/01

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 quinques del Decreto 231.

In particolare è fatto divieto assoluto a tutti gli operatori dell'Ente di praticare, agevolare, sostenere, indurre o accettare pratiche che possano comportare, salvo per motivi di stringente utilità medica, documentata in cartella, mutilazioni degli organi genitali femminili. E' severamente vietato adibire la struttura della casa di cura, anche occasionalmente allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, quand'anche ritenute necessarie, proprie, tipiche, caratteristiche o anche meramente usuali da parte dell'utenza, trattandosi di pratiche chiaramente e rigorosamente vietate in Italia.

Il Direttore sanitario vigila affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto. È fatto obbligo al personale preposto all'accettazione di segnalare al Direttore sanitario, all'Amministratore ed all'ODV, oltre che alle forze di polizia, la richiesta di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie a rischio. Particolare attenzione va prestata nel caso di minori.

In tali ipotesi il Direttore sanitario, unitamente al Responsabile dell'UO di chirurgia, è tenuto a controllare la coerenza tra la diagnosi di entrata e la terapia e/o la prestazione effettuata, vistando la cartella clinica della paziente e la paziente medesima, con una seconda visita, prima della dimissione.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

10. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25quinquies D.Lgs 231/01 (Delitti contro la personalità individuale)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 quinquies del Decreto 231.

La Casa di Cura, in merito ai reati di cui all'art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001, ritiene che talune fattispecie in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee all'attività di impresa svolta dalla società e, pertanto, la loro commissione meramente astratta. Si tratta delle ipotesi di prostituzione minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi.

Le uniche fattispecie che potrebbero in astratto essere commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente, seppur il rischio, anche in tal caso è da considerarsi assai remoto, sono quelle relative alla riduzione o mantenimento in schiavitù, nonché alla detenzione di materiale pornografico e alla pornografia minorile o virtuale, purché queste ultime siano finalizzate al commercio del materiale pornografico.

Ciò nondimeno non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente e palesemente a rischio.

È fatto obbligo alla società di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verificazione di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi.

Al fine di garantire il rispetto dei predetti obblighi i dipendenti dovranno essere interpellati periodicamente sul rispetto della normativa in tema di assunzione e di svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari, da inviare al soggetto responsabile del personale e all'ODV.

L'accesso alla struttura di organizzazioni sindacali è considerato strumento di prevenzione dei reati.

A tutti coloro che svolgono funzioni di direzione o vigilanza sul personale è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento delle condizioni di necessità nei confronti dei dipendenti, al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. È vietata altresì l'offerta di utilità a chiunque abbia l'autorità su un sottoposto al fine di ridurlo in uno stato di assoggettamento o di schiavitù.

A tutti coloro che svolgono la propria attività all'interno della casa di cura è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei pazienti al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla direzione amministrativa e sanitaria.

Il Direttore sanitario verifica altresì che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei ricoverati o di una loro situazione di necessità. A tale scopo i ricoverati dovranno essere interpellati periodicamente sulla qualità del ricovero e dell'assistenza anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari. Gli esiti di tali report devono essere comunicati all'ODV così come eventuali segnalazioni di abusi e/o violazioni di norme.

Con riferimento ai reati di natura sessuale che coinvolgono i minori è fatto divieto assoluto di condotte anche apparentemente in deroga alle leggi. In tal senso è vietato l'uso, la riproduzione, la commercializzazione, e qualsiasi altra forma di diffusione di immagini di minori di anni 18 in esibizioni pornografiche quanto produrre o altrimenti detenere materiale pornografico anche rappresentando immagini virtuali.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

11. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25sexies D.Lgs 231/01 (Reati di abuso di mercato)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 sexies del Decreto 231.

Venendo al reato di market abuse, benchè la Casa di Cura non operi in mercati finanziari ed in mercati aventi ad oggetto titoli quotati in mercati regolamentati, intende comunque disciplinare l'astratta possibilità di commissione dei reati anche nell'eventualità di un'ipotetica trasformazione societaria e/o quotazione in mercati azionari e/o operatività in mercati regolamentati.

In tal senso per **informazione privilegiata** si intende ogni informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. In tale senso, sono privilegiate quelle informazioni che non sono ancora state rese pubbliche e che sono relative sia alle società quotate sia agli strumenti finanziari quotati (anche di emittenti non quotate).

A mero titolo esemplificativo:

- notizie sulla struttura societaria e sull'azionariato (ad es. fusioni, acquisizioni, riorganizzazioni societarie, ecc.);
- acquisizione o cessione di partecipazioni o di altre attività o di rami d'azienda;
- significativi cambiamenti nei programmi di investimento o negli obiettivi strategici;
- previsioni di utili o perdite o altre informazioni concernenti il budget;
- diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e verifiche di scostamenti dell'andamento effettivo rispetto ai dati diffusi;
- notizie sul management (ad es. cambiamenti significativi nell'organo di direzione, vicende giudiziarie riguardanti amministratori e dipendenti, ecc.);
- notizie riguardanti i titoli (ad es. aumenti di capitale, ammontare dei dividendi, rapporti di concambio in caso di fusioni, piano di rimborso titoli, ecc.);
- programmi di salvataggio o ristrutturazioni finanziarie.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) utilizzare le informazioni privilegiate acquisite in funzione del ruolo ricoperto in qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo, della partecipazione al capitale di un emittente o dell'esercizio dell'attività lavorativa, professionale o in funzione dell'ufficio al fine di acquistare o vendere i titoli per trarne un beneficio conseguente alla disponibilità di tale informazione privilegiata;
- b) porre in essere condotte manipolative del mercato.
- c) comunicare informazioni privilegiate al di fuori del "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio" (ex art. 184 comma 1 lett.b t.u.f.). A tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate, che svolgono la propria attività all'interno della società, è altresì vietato raccomandare o indurre soggetti muniti del potere di rappresentanza dell'ente al compimento di operazioni su strumenti finanziari (ex art.180 t.u.f.), quando la raccomandazione o l'induzione si basi sulla conoscenza di un'informazione privilegiata (ex art.181 t.u.f.).

A tutti coloro che svolgono la propria attività all'interno della società, è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie affinché tali informazioni non giungano a conoscenza i altri soggetti che possano utilizzarle in favore dell'ente.

Analoghe cautele devono essere utilizzate anche quando la comunicazione dell'informazione privilegiata sia consentita in quanto effettuata nell'ambito del "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio" (ex art. 184 c. 1 lett.b).

d) È vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio della società, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (ex art.180 t.u.f.). L'Amministratore è tenuto a individuare i

soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e per conto della casa di cura, in modo che quest'ultima non possa venire impegnata da comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati.

Nelle ipotesi in cui si nutrano dubbi in merito al possibile carattere “fuorviante” (ex art. 187 *ter t.u.f.*) della notizia da diffondere, l’Amministratore deve sottoporre il testo del comunicato a un consulente esterno esperto in materia.

e) È vietato compiere operazioni su strumenti finanziari (artt. 180, 184 c. 4 t.u.f.) nell’interesse o a vantaggio della società, utilizzando informazioni privilegiate.

f) È vietato porre in essere, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ex art. 180 t.u.f.). Nel caso di operazioni su strumenti finanziari (ex artt. 180, 184 comma 4 t.u.f.) in nome e per conto della società, di importo superiore a € 1.000.000,00 devono essere compiute previo parere di un consulente esterno esperto in materia, al quale sono esposte le ragioni alla base dell’operazione.

Del suddetto parere e delle eventuali operazioni poste in essere deve essere data comunicazione all’ODV.

I responsabili sono tenuti a inviare all’ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

12. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25septies D.Lgs 231/01

(Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 25 septies del Decreto 231.

Nello svolgimento della propria attività, la Casa di Cura deve assicurare il rispetto da parte di tutti i soggetti legalmente obbligati delle misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente in materia di infortuni sul lavoro, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo e lesioni colpose per inosservanza di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell’igiene o della salute sul lavoro.

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti dalla società e portati tempestivamente a conoscenza dei soggetti destinatari.

Il datore di lavoro è tenuto a assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

È compito dell'Amministratore prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace valutazione, gestione e controllo del rischio.

Il datore di lavoro è tenuto a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongano ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.

Tutte le suesposte prescrizioni devono essere contenute nel DUVR (documento sulla valutazione dei rischi aziendali) che la Casa di Cura, ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n.81 del 2008, è tenuta ad adottare ed aggiornare in relazione alle evoluzioni normative.

Il DUVR deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati. Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Il responsabile SPP trasmette il resoconto degli aggiornamenti apportati al DVR all'ODV, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi, indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento. Con riferimento agli obblighi formativi ed informativi nei confronti dei dipendenti la Casa di Cura, o altro soggetto a ciò delegato, all'atto dell'assunzione è tenuta a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della casa di cura, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, con particolare riferimento a quelle aree in cui il rischio può risultare maggiore o maggiore sia il rischio all'esposizione. La Casa di Cura è tenuta a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive. La Casa di Cura, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuta a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante per la sicurezza abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative. In merito all'organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L'espletamento dell'attività di formazione ed informazione deve essere sempre documentato in forma scritta e trasmessa all'ODV, secondo la procedura sui flussi informativi. In tema di sorveglianza sanitaria il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.lgs. n. 81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art. 6 del citato decreto; e nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Qualora all'esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art. 41 comma 2 si riscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l'ODV affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

A tali norme sono sottoposti anche tutti coloro che a vario titolo entrano in contatto con la Casa di Cura sia in caso di appalti e/o lavori affidati a terzi, sia nel caso di servizi forniti in outsourcing, sia nel caso di personale privato che si reca in Casa di Cura, il quale è sottoposto alle stesse regole di sicurezza ed igiene del lavoro o protezione del lavoratore, ove si trovi in ambito esposto. Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008. Tutti coloro che in base al Documento di valutazione dei rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente. Per ogni altro obbligo in materia si rinvia al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Un cenno di carattere strutturale merita l'attività da svolgere, e svolta dalla Casa di Cura, per il contrasto al Covid-19 Sars-Cov-2, per effetto del quale l'Ente ha istituito non solo una

task force apposita, ma ha anche elaborato un protocollo per la prevenzione della diffusione del virus specifico ed in generale per la prevenzione dei virus a trasmissione aerea, qualificabili come virus ad alta pericolosità sociosanitaria: si allega all'Uopo Protocollo Operativo Gestione Del Rischio Da Coronavirus (A.01.01.02.9) e Circolari attuative del Prot. Gestione Rischio Covid-19 (A.01.01.02.11) VILLAVERDE.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

13. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25 octies D.Lgs. 231/01

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 octies del Decreto 231.

L'art. 52 del d.lgs.231/2007 (decreto antiriciclaggio) prevede che, fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza ex art.6 del d.lgs.231/2001 e tutti i soggetti destinatari del controllo di gestione vigilino sull'osservanza delle norme contenute nel decreto.

In tal senso la Casa di Cura adotta le seguenti linee guida particolare per la prevenzione dei reati di cui all'art.25 octies del D.Lgs 231/01.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – octies del Decreto 231.

È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultarne o dissimularne l'origine illecita, anche quando vi sia il minimo motivo di ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della loro reale natura, provenienza o proprietà.

Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni.

L'amministratore deve assicurare che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.

Il Direttore Amministrativo, l'ufficio Ragioneria, devono procedere sempre ad un'adeguata identificazione di clienti e fornitori e ad una corretta conservazione della relativa

documentazione. Tale procedura comporta, in particolare, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato.

L'Amministratore individua un soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto al quale è demandata la verifica della corrispondenza tra i soggetti destinatari dei pagamenti e quelli che siano effettivamente controparti della transazione commerciale.

Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

È vietata ogni forma di utilizzazione di capitali di cui si sospetti la provenienza illecita in attività economiche e finanziarie. Per queste s'intendono attività relative alla circolazione di beni o servizi, di denaro, di titoli, e attività di intermediazione.

Sono altresì proibite le seguenti condotte:

- a) intrattenere rapporti economici con clientela rispetto alla quale vi sia il sospetto di impiego di denaro di provenienza illecita;
- b) omettere, occultare o fuorviare i controlli di monitoraggio previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio, come ad esempio gli indicatori di anomalia secondo le indicazioni degli organi di vigilanza, le associazioni di categoria e la normativa interna di riferimento;
- c) omettere, occultare o fuorviare (in generale, non assumere comportamenti collaborativi) le segnalazioni obbligatorie di legge in materia di operazioni sospette demandate agli organi preposti.

Con particolare riferimento al reato di autoriciclaggio, è consigliato che siano diffuse le procedure interne in materia di antiriciclaggio e a tal fine il Direttore Amministrativo è incaricato di notificare via email la pubblicazione ufficiale della normativa; siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veritiero e completo, le operazioni di identificazione ed adeguata verifica della clientela al fine di profilare correttamente la clientela e di monitorare il profilo di rischio; venga periodicamente verificata l'applicazione e rispetto delle procedure interne di identificazione, di valutazione del rischio e delle procedure manuali ed informatiche per l'identificazione delle operazioni sospette; siano adottate delle regole di gestione del rischio riveniente dalla conoscenza della clientela; siano impediti operazioni in aperto ed evidente contrasto con la normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro come accettare assegni circolari, bancari o postali non conformi alla normativa sulla trasferibilità dei titoli; accettare movimentazioni riconducibili alla stessa operazione che sommati tra loro eccedano l'importo per il quale è individuabile una "operazione frazionata" sia per contanti che per titoli; siano implementate attività di monitoraggio continuo e periodico delle operazioni ai fini della segnalazione di quelle

identificate come sospette; siano adottate regole che consentano la tracciabilità delle operazioni compiute e dei controlli posti in essere.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

14. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25novies D.Lgs. 231/01

(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Vedi procedura n.1.

15. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25novies D.Lgs. 231/01

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25novies del Decreto 231.

E' fatto espresso divieto per tutti i Destinatari del Modello:

- a) procedere ad acquisti/utilizzo di opere dell'ingegno di cui non sia certa od accertabile la provenienza;
- b) utilizzare opere dell'ingegno (in particolare software) ottenute attraverso canali non istituzionali di negoziazione (ad esempio rete Internet);
- c) concedere ad altri Destinatari del Modello l'utilizzo di opere in deroga alla disciplina del diritto d'Autore (anche nel caso in cui il primo acquisto sia stato pienamente lecito);
- d) diffondere mezzi tecnici e/o altri idonei strumenti che consentano di violare le norme in materia del diritto d'Autore.

In relazione all'acquisizione e successivo utilizzo di opere dell'ingegno coperti dal diritto d'Autore sono stabiliti tre principi fondamentali cui attenersi al fine di limitare i casi di possibile realizzazione di fattispecie delittuose richiamate nei precedenti paragrafi.

- 1) Acquisti diretti da parte di titolari del diritto di proprietà;
- 2) nell'ambito della definizione delle intese contrattuali, deve essere prevista apposita attestazione da parte dell'Autore della piena titolarità del diritto di proprietà sulle opere dello stesso utilizzate;
- 3) Acquisizione di prodotti da soggetti non titolari dei diritti (agenti/ mediatori).

Nei casi di acquisizione delle opere da parte di soggetto diverso dal titolare del diritto devono sempre essere ricompresi nei contratti specifiche attestazioni della controparte in relazione al rispetto delle norme pro tempore applicabili in materia di tutela del diritto di proprietà intellettuale e, quindi, specifica attestazione della controparte di piena conoscenza e rispetto delle norme stesse.

Quale che sia il canale di provenienza delle opere acquisite, tutti gli esponenti della Casa di Cura sono chiamati ad esercitare, secondo normale diligenza, un monitoraggio continuo sulle opere acquistate al fine di individuare casi palesi, o comunque riconoscibili secondo normale diligenza, di alterazioni/usurpazioni di proprietà intellettuali di terzi. A fronte della rilevazione di tali casi, è vietato procedere con le normali operazioni di acquisto. Chiunque rilevi tali alterazioni è tenuto inoltre ad avvertire tempestivamente il proprio Responsabile gerarchico secondo l'organigramma aziendale pro tempore vigente e l'ODV.

In tale ambito rientra anche il monitoraggio delle licenze (scadenze, rinnovi, limitazioni, violazioni, ecc.) che richiede una formalizzazione delle modalità operative e di controllo funzionali anche a garantirne la loro tracciabilità.

Il Direttore Amministrativo, o altro soggetto a ciò specificatamente delegato, deve predisporre, tramite le modalità operative ritenute più opportune, che all'atto della ricezione delle merci siano operati gli opportuni controlli sulla presenza dei contrassegni SIAE. I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

**16. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25decies D.Lgs 231/01
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorita' giudiziaria)**

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 decies del Decreto 231. Il rapporto con l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria o le forze dell'ordine, deve essere caratterizzato dal pieno rispetto delle Leggi pro tempore vigenti e, in via sussidiaria, dalle prescrizioni del Codice Etico.

Il rapporto con l'Autorità giudiziaria deve essere improntato a trasparenza, disponibilità, completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e di tutta l'eventuale documentazione a supporto. Tutti i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi ai principi di cui sopra e a favorirne la diffusione e concreta applicazione presso la Casa di Cura.

In tal senso è severamente vietato, con o senza violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità:

- distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento (cartaceo o elettronico), ovvero fare dichiarazioni false alle Autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione;

- tentare di persuadere, tramite conferimento di incarichi professionali, dazioni o promesse di doni, denaro o altri vantaggi (direttamente o tramite interposta persona), chi effettua accertamenti o ispezioni ovvero l'Autorità Giudiziaria competente;
- esercitare il proprio ruolo gerarchico e/o funzionale al fine di influenzare il comportamento di terzi, ed in particolar modo colleghi, che siano chiamati a prendere parte, a qualsiasi titolo, a procedimenti giudiziari.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

17. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25undecies D.Lgs 231/01

(Reati ambientali)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 undecies del Decreto 231.

La Casa di Cura si impegna al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale e alla prevenzione dell'inquinamento. In tal senso adotta un documento adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto dell'organizzazione.

In ordine alla gestione dei rifiuti - La gestione dei rifiuti è affidata al Direttore Sanitario, incaricato della fase di programmazione e attuazione degli aspetti amministrativi della gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, esso è responsabile della redazione delle prescrizioni relative alla classificazione, stoccaggio e eventuale trattamento dei rifiuti prodotti nella casa di cura.

L'Amministratore ha definito con precisione i corretti percorsi "sporco-pulito", al fine di evitare contaminazioni ed una procedura di gestione dei rifiuti nella quale sono previste: le modalità per la messa in sicurezza, il trasporto dalle Unità Operative al deposito interno e il deposito temporaneo.

Il trasporto esterno, lo stoccaggio e lo smaltimento finale sono affidati ad una ditta esterna.

La Direzione Sanitaria, responsabile della gestione rifiuti, dovrà riferire tempestivamente, con apposita relazione scritta da inviarsi ogni tre mesi all'organismo di vigilanza, sui risultati delle verifiche periodiche che è chiamato a svolgere, con particolare riferimento alle procedure relative al concreto svolgimento dell'attività di gestione rifiuti ed alla loro conformità alla normativa vigente.

La casa di cura, nel rispetto del D.M. 7 luglio del 2010, ha adottato un Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti speciali.

Ai fini dello smaltimento è fatto obbligo al soggetto delegato di evidenziare il rifiuto da smaltire e ufficializzare il trasportatore ed il destinatario. All'uopo l'Ente adotta un registro di carico e scarico, conservati in un archivio cartaceo presso Direzione Sanitaria.

I dati relativi alla gestione dei rifiuti devono essere inviati all'ODV sulla base della procedura sui flussi informativi, A.01.06.07.04.62, contenuto nel manuale per l'accreditamento dell'Ente.

Nel dettaglio:

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla gestione dei rifiuti e tutela dell'ambiente, la regolamentazione dell'attività deve prevedere regole precise che la Casa di Cura intende di seguito riportare come monito e come precetto cui attenersi anche ai fini della prevenzione dei reati:

- esistenza e rispetto delle regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152 del 2006 in base alle informazioni relative alla natura, provenienza e composizione;
- identificazione di tutti i rifiuti e/o i relativi contenitori mediante apposizione di apposita etichetta o cartello riportante il nome del rifiuto e relativo codice C.E.R.;
- redazione di un apposito elenco indicante i diversi rifiuti prodotti dall'azienda, la classificazione attribuita e le relative modalità di gestione operativa;
- aggiornamento dell'elenco in caso di nuovi rifiuti con indicazione delle relative istruzioni operative e/o altre misure di controllo operativo, previa valutazione dei rischi di salute e sicurezza o nuovi aspetti ambientali, e previa individuazione di un trasportatore/smaltitore autorizzato o qualificato oppure un nuovo gestore;
- effettuazione della gestione dei rifiuti tramite aziende qualificate, in particolare verificando che trasportatori e smaltitori di rifiuti siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun particolare rifiuto conferito, e richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell'autorizzazione e conservandola;
- redazione di un apposito elenco dei gestori utilizzabili da rendere disponibile alle funzioni interessate;
- verifica che i rifiuti speciali siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti venga effettuata nel rispetto della normativa vigente, anche in considerazione del non superamento delle quantità (10 metri cubi per i rifiuti speciali pericolosi e 20 metri cubi per i rifiuti speciali non pericolosi);
- verifica sulla impossibilità che i contenitori possano causare sversamenti nel terreno ed in fogna: in particolare il terreno delle aree di deposito di rifiuti pericolosi deve essere protetto

dalle intemperie, recintato, pavimentato con cemento/asfalto, non presentare scarichi diretti in fogna (ad esempio pozzetti);

- identificazione degli adempimenti necessari e predisposizione di eventuali schede necessarie alla spedizione, nel caso di trasporto di rifiuti soggetti alle norme di trasporto di merci pericolose;
- regole precise per assicurare che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano imballati ed etichettati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Inoltre, nel caso di utilizzo della modalità cartacea per la gestione dei rifiuti, la Casa di Cura assicura che:

- il Registro C/S e le copie dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, insieme alla rimanente documentazione obbligatoria per la gestione dei rifiuti, siano conservati presso la Direzione Sanitaria secondo i termini di legge;
- le annotazioni sul registro di C/S vengano effettuate almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- l'eventuale redazione e l'invio alla autorità competenti del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) venga effettuato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro di C/S;
- nel caso di trasporto di rifiuti per i quali è previsto l'accompagnamento del formattario, esso contenga le seguenti informazioni:
 - o nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - o origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - o impianto di destinazione;
 - o data e percorso dell'istradamento;
 - o nome ed indirizzo del destinatario.
- il formattario sia redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formattario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formattario devono essere conservate per cinque anni;
- la funzione richiedente invii una lettera di sollecito allo smaltitore finale, e per conoscenza, anche al trasportatore qualora, entro 2 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, la Società non abbia ancora ricevuto la quarta copia del formattario ovvero che la Società ne dia informazione alla Provincia qualora la copia non sia arrivata entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;

- tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti sia archiviata presso l’Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione per cinque anni;

Per quanto concerne il deposito temporaneo dei rifiuti, la Società:

- ha cura di indicarne in planimetria l’ubicazione;
- garantisce che i rifiuti pericolosi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito ovvero, nel caso di rifiuti non pericolosi, che essi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;
- verifica che i rifiuti siano stoccati separatamente in aree dedicate e segnalate e, dove necessario, recintate. I contenitori utilizzati non devono presentare possibilità di sversamenti nel terreno ed in fogna.

Per quanto riguarda le possibili emissioni in atmosfera, la regolamentazione dell’attività deve prevedere:

- mappatura di tutti i punti di emissione esistenti con specifica indicazione di punti sottoposti a regime autorizzativo da parte delle Autorità locali competenti ex DPR 203/88 - siano essi preesistenti ovvero successivi rispetto all’entrata in vigore del decreto - ovvero di punti di emissione a ridotto inquinamento atmosferico non sottoposti a tale normativa;
- realizzazione dei punti di emissione in osservanza di quanto stabilito dalla normativa;
- pianificazione di un’attività di monitoraggio annuale su tutti i punti di emissione;
- identificazione di ciascun punto di emissione mediante apposizione di specifica targhetta riportante il relativo numero identificativo;
- redazione della planimetria con indicazione della collocazione dei singoli punti di emissione.

Inoltre la Società si assicura che:

- su base annuale, semestrale ovvero giornalmente - al fine di garantire l’ottemperanza a quanto stabilito dalle prescrizioni delle Autorità competenti contenute all’interno delle autorizzazioni - vengano svolte specifiche attività di rilievo e misurazione da inviare ai soggetti normativamente individuati;
- attuare le idonee misure di recupero e ripristino nel caso in cui dai rilievi effettuati sulla quantità o qualità dei fumi immessi nell’aria dovessero emergere anomalie.

I responsabili sono tenuti a inviare all’ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

18. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25duodecies D.Lgs. 231/01

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 duodecies del Decreto 231.

La società si impegna, in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico del personale, al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti per tempo.

L'Amministratore all'atto dell'assunzione (anche a tempo determinato) di un lavoratore straniero è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25/7/1998, n.286. In alcun caso e per alcuna ragione è consentito l'impiego, anche qualora si tratti di servizi in outsourcing, di personale straniero privo dei requisiti per la permanenza sul territorio italiano. L'Ufficio Personale vigila affinchè tali divieti siano rispettati. In alcun caso l'Ente può utilizzare, nascondere, aggirare o trarre profitto dalla condizione di illegalità di uno straniero presente sul territorio dello Stato italiano. È fatto divieto assoluto a tutti coloro che a vario titolo collaborano all'attività dell'Ente di favorire la permanenza di persone in condizione di illegalità nel territorio dello Stato in violazione delle norme sul testo unico dell'immigrazione. Il rispetto delle garanzie di legge è assicurato anche attraverso la presenza nella Casa di Cura delle rappresentanze sindacali.

Ogni eventuale violazione deve essere tempestivamente comunicata all'ODV da chiunque ne abbia notizia.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

19. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25terdecies D.Lgs 231/01

(Istigazione al razzismo ed alla xenofobia)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 terdecies del Decreto 231.

La Casa di Cura, da sempre impegnata nel sociale e nell'assistenza ai malati ed alle persone bisognose, ed avversa ad ogni forma di discriminazione, peraltro contraria alla stessa ratio dell'attività medica, diffida chiunque operi all'interno, come consulente, dipendente, fornitore o altra forma di collaborazione dall'adottare condotte in qualsiasi modo discriminatorie nei confronti di terzi. A tal fine è fatto divieto assoluto di assumere condotte anche velatamente discriminatorie e non solo per ragioni razziali, etnici, nazionali o religiosi, ma qualsiasi forma

di discriminazione che abbia ad oggetto l'essere umano in quanto tale è da considerarsi contraria ad ogni principio e regola della Casa di Cura.

In tal senso, sin dal momento della prima accoglienza ogni operatore è tenuto ad accogliere il paziente, ed i relativi accompagnatori, nel pieno rispetto della dignità umana, tenendo sempre a mente la condizione di soggetto fragile in quanto persona malata, e per l'effetto assicurarsi che il suo percorso e permanenza all'interno della Casa di Cura avvengano nel segno della tutela della persona e della dignità delle cure. Sono chiamati a sorvegliare acchè detti principi siano rispettati i primari di unità operativa, le caposala, il Direttore Sanitario ed in ogni caso tutti coloro che entrano in contatto con il paziente e gli accompagnatori, essendo, peraltro facultati, nel caso di violazioni delle citate norme a segnalare il tutto mediante procedura whistleblowing o mediante segnalazione palese alla figura apicale di unità operativa o di struttura.

Analoghi divieti ed obblighi gravano su tutti gli astanti della Casa di Cura al fine di impedire condotte disdicevoli e penalmente rilevanti, nei confronti di personale, collaboratori, consulenti, fornitori ed astanti in senso lato dell'Ente. Le segnalazioni, che devono essere sempre chiare, complete, circostanziate, possono essere inviate anche all'ODV.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

**20. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25quaterdecies D.Lgs 231/01
(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco, scommessa ed azzardo)**
É fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25quaterdecies del Decreto 231.

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25quaterdecies D.lgs. 231/2001 la Casa di Cura ritiene che la possibilità di commissione dei reati ivi inclusi sia da considerare assente o quanto meno estremamente bassa atteso che la fattispecie in esso richiamata sia in esplicito contrasto con l'essenza stessa della Casa di Cura e con lo svolgimento delle proprie attività. D'altronde le ipotesi richiamate prevedono quali requisiti tipici che l'Ente possa in qualche modo ascriversi tra i partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti. E' da ritenere, pertanto, altamente improbabile immaginare una società costituita con finalità sanitarie e di cura dei malati, possa essere coinvolta in attività di natura sportiva professionale.

L'unico rischio che in astratto potrebbe ricorrere è quello che persone facenti parte della struttura organizzativa societaria, anche in associazione tra loro possano decidere di esercitare abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario. Anche in tal caso non si vede il rischio di coinvolgimento dell'Ente, sebbene non sia astrattamente impossibile prevedere fenomeni di tal specie. Per fronteggiar tale rischio i responsabili della privacy, delle strutture informatiche ed ingegneristiche della casa di cura, il personale addetto alla vigilanza, i primari di unità operativa e le caposala di unità operativa sono chiamate a vigilare che non vi siano -all'interno della Casa di Cura- fenomeni di riunioni tra persone finalizzate all'esercizio dell'attività di gioco e scommessa. Le segnalazioni, sempre chiare, complete, circostanziate, possono essere inviate anche all'ODV, oltre che all'Amministratore.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

21. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25quinquiesdecies D.Lgs 231/01 (Reati Tributari)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25quinquiesdecies del Decreto 231.

In quest'ottica, considerate anche le gravi implicazioni derivanti da potenziali situazioni di criticità si ritiene di dover fissare alcune regole specifiche per la prevenzione dei reati tributari; in questo senso un ruolo specifico e precipuo è svolto non solo dalla funzione ragioneria della Casa di Cura, ma anche dal Collegio Sindacale chiamato a valutare la regolarità degli atti contabili dell'Ente, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale.

Fatte queste premesse alcune regole basilari possono essere di aiuto a prevenire fenomeni criminogeni e la commissione di reati presupposti, con ingente impatto per la Casa di Cura. In tal senso una capacità da sviluppare ed implementare può essere quella di prevedere flussi finanziari ovvero prevedere costi, vendite e relativi incassi "regolari", cioè incassi nei tempi contrattualmente previsti, e non regolari, cioè quelli da debitori notoriamente in difficoltà. Anomalie riscontrate a seguito di attenta valutazione di questi dati possono costituire, oltre che allerta di crisi, anche campanelli di allarme che costituiscono indizi di fatturazioni false, soprattutto nel caso di importi significativi se raffrontati al volume d'affari dell'impresa.

Quanto all'organizzazione interna, ad esempio, se e quando possibile, riuscire a concentrare gli acquisti sotto un'unica responsabilità o comunque ridurre i centri di acquisto esistenti, previa verifica della solidità, serietà e trasparenza del fornitore, consente forme di controllo più efficace. Se poi i poteri di acquisto sono limitati per fasce e si adotta il noto "four eyes principle", per i soggetti apicali si riducono sicuramente i rischi di incorrere in acquisti fraudolenti. Istituire un efficace presidio del rischio fiscale secondo il dettato delle istruzioni della Banca d'Italia, avranno sicuramente meno oneri ed effetti benefici anche ai fini dell'art. 25 octies.

Il presidio del rischio fiscale già costituito, salvo probabilmente qualche necessario aggiornamento, è una sicura base di partenza per la prevenzione del reato in argomento e probabilmente degli altri reati tributari laddove la normativa si evolva in tale direzione.

Fatte le verifiche preliminari tipiche dei Modelli 231, cioè il "risk assessment" preliminare volto ad individuare le aree di rischio, in questo caso con l'avvertenza che dette aree di rischio risulteranno più numerose del solito, si dovrà procedere all'implementazione di processi e procedure interni anche in materia fiscale.

Si dovrà ad esempio dedicare maggiore attenzione all'anagrafe dei clienti e dei fornitori, magari con verifiche periodiche a campione sulla reale consistenza degli stessi (ad esempio attraverso mirate visure camerali che dimostreranno, tra l'altro, la reale e genuina intenzione di effettuare dei controlli ad hoc), sui collaboratori e sui consulenti. Altro esempio, potrebbe essere un riscontro periodico a campione svolto da funzioni di controllo interne (controllo qualità e direzione amministrativa che controllano l'operato degli uffici di contabilità interna) o da revisori esterni (collegio sindacale) indipendenti sui servizi acquistati così come previsti da fatture o altri documenti contabili. Anche i servizi, infatti, pur essendo immateriali, normalmente si estrinsecano in attività materiali che devono lasciare qualche traccia tangibile all'interno dell'impresa

Nella concreta impossibilità di monitorare ogni operazione commerciale, l'Ente, nel procedere ad operazioni contabili con fornitori e rispetto agli obblighi fiscali e tributari nei confronti dello Stato dovrà accertare l'effettiva esistenza (visura camerale, sito internet, banche dati) della controparte; accettare la qualifica dei rappresentanti (titolari, legali rappresentanti, dipendenti); approfondire le motivazioni di importanti scostamenti dei prezzi dagli standard di mercato; conservare la documentazione di supporto alle operazioni (pagamenti, DDT); verificare il rating dell'impresa anche mediante ausili di banche date telematiche. Inoltre, si dovranno prevedere adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza tali da consentire allo stesso di individuare anomalie suscettibili di approfondimento. Andrà poi posta attenzione alle modalità operative con cui si svolgono

tutti gli adempimenti connessi ad entrambi i comparti delle imposte sui redditi e dell'IVA per assicurare, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, gli adeguati presidi di controllo quali tracciabilità delle attività, separazione dei ruoli e verifiche incrociate.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

22. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25sexdecies D.Lgs 231/01 (Contrabbando)

L'art.25 sexedecies del D.Lgs 231/2001 prevede diverse ipotesi di reato legate al contrabbando di merci, beni, servizi e tabacchi nazionali ed esteri, inclusa la commissione di tali condotte in forma associativa. In tal senso è fatto divieto a tutti i dipendenti, collaboratori e terzi (nei rapporti che interessano l'ente) operare attività di compravendita di beni, servizi, attività, tabacchi ed ogni altra merce al di fuori dei canali commerciali autorizzati dalla legge e dallo stato italiano, e da tutti quegli stati con i quali lo stato italiano abbia accordi economici che, per l'effetto prevedono il passaggio delle merci attraverso spazi doganali nazionali ed europei. È fatto, altresì, esplicito divieto di commercializzare beni, servizi ed ogni altra attività priva di certificazione di conformità e di prova di autorizzazione doganale ove si tratti di beni di provenienza extra europea. È fatto, infine, divieto di vendita di tabacchi non autorizzati dai monopoli di stato, anche se attraverso rivendite interne all'ente e legate all'ente da rapporti commerciali.

I responsabili sono tenuti a inviare all'ODV le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte, secondo le tempistiche indicate nella procedura sui flussi informativi indicato come allegato A.01.06.07.04.62 del manuale accreditamento.

23. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25septiesdecies D.Lgs 231/01 (Dei delitti contro il patrimonio culturale)

L'art. 25-septiesdecies del D.Lgs 231/2001 prevede diverse ipotesi di delitti legate alla mancata tutela patrimonio culturale, intendendo per tale non già e non solo quello nella disponibilità dell'ente, ma in generale *tutte le cose mobili o immobili che suscitano "interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico" o individuate dalla legge o in base alla legge "quali testimonianze aventi valore di civiltà"*.

Sulla base di tale definizione ed in ragione della stessa tutti i soggetti collegati all'Ente da un rapporto di dipendenza, dirigenza, consulenza, appalto e/o connessione e/o collegamento professionale nell'ambito delle attività rientranti nella sfera giuridica dell'Ente sono tenuti ad assumere comportamenti tali da impedire il verificarsi dei reati e dei presupposti dei reati indicati dall'art.25-septiesdecies del D.Lgs 231/01.

In particolare, al fine di prevenire i reati citati è onere dell'Ente procedere alla tracciabilità di ogni bene di interesse culturale presente e/o che possa entrare a far parte del patrimonio dell'Ente.

In tal senso, previa formazione di un registro dei beni culturali, ove presenti nell'Ente, occorre procedere ad un inventario dei beni culturali, attestarne la provenienza ed indicare le modalità ed il titolo attraverso le quali è pervenuto all'Ente (donazione, acquisto, cessione, dazione temporanea, etc...) o è entrato nella sfera giuridica dell'Ente; indicare un percorso tracciabile relativo ad ogni movimentazione del bene in entrata e/o in uscita dall'Ente, di provenienza, destinazione e di allocazione, da trascrivere, appunto nell'apposito registro.

E', inoltre, fondamentale individuare il / i soggetto/i dai quali il bene proviene ed acquisire tutta la documentazione necessaria all'attestazione di autenticità dello stesso e tracciabilità del percorso che ha portato all'ingresso/uscita del bene nella e dalla sfera giuridica dell'Ente. Individuare, infine, un luogo in cui detti beni possano essere custoditi all'interno dell'Ente in modo da impedire fenomeni di distruzione, deterioramento, furto, imbrattamento e contraffazione, sempre ove siano materialmente presenti.

L'Ente, infine, individua, attribuendone i poteri con delega, il soggetto deputato all'attuazione di tali procedure.

Fermo restando i compiti del responsabile dei beni culturali, è fatto divieto a tutti i dipendenti, collaboratori e terzi (nei rapporti che interessano l'ente) ed ai soggetti privi di delega compiere atti relativi all'acquisizione, gestione, apprensione, inventario, registrazione, certificazione, movimentazione, manomissione, cessione e vendita di beni culturali.

E' fatto, altresì, esplicito divieto di Furto, Appropriazione indebita, Ricettazione, Falsificazione in scrittura privata, Importazione illecita, Uscita o esportazione illecite, Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, Contraffazione di opere d'arte

24. Procedure speciali prevenzione reati ex art. 25duodevicies D.Lgs 231/01 (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

L'art. 25-duodevicies del D.Lgs 231/2001 prevede due ipotesi di reato: l'una legata al riciclaggio di beni culturali l'altra alla devastazione ed al saccheggio di beni culturali e paesaggistici, intendendosi per beni culturali tutte le cose mobili o immobili che suscitano "interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico" o *individuate dalla legge o in base alla legge "quali testimonianze aventi valore di civiltà"* mentre per beni paesaggistici "gli immobili costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio o come tali individuati dalla legge".

Su tali presupposti è fatto divieto di commercializzazione e/o negoziazione e/o scambio di beni culturali al di fuori del percorso di tracciabilità e garanzia individuato dall'Ente e per il tramite del delegato dell'Ente alle operazioni di natura culturale.

L'Ente, infatti, ai sensi della procedura specifica n.22, individua, conferendone i poteri, il soggetto deputato all'attuazione delle procedure di tutela in materia di contrasto al riciclaggio di beni culturali ed alla devastazione ed al saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

In ogni caso è fatto divieto di devastazione e saccheggio di tutte le cose mobili o immobili che suscitano *"interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico"* o individuate dalla legge o in base alla legge *"quali testimonianze aventi valore di civiltà"* e di tutto ciò che costituisce bene paesaggistico ovvero *"gli immobili costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio o come tali individuati dalla legge"* in possesso e/o di proprietà dell'Ente o più in generale rientrante nella sfera giuridica dell'Ente.

25. Procedure speciali prevenzione reati di natura transnazionale e commessi all'estero. Delitti Tentati

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini di quanto previsto e disciplinato dall'art.10 Legge 146 del 16.03.2006 in tema di reati transnazionali.

Si rinvia a quanto previsto relativamente ai reati di cui all'art. 24 ter ed alle procedure previste nel presente paragrafo C) sub 3) in materia di reati associativi in relazione alle attività a rischio (Affidamento incarichi professionali; Selezione fornitori e partners commerciali; Selezione e assunzione del personale; Acquisto di beni o servizi; Gestione di sostanze stupefacenti o psicotrope).

È fatto divieto, altresì, di commettere reati di cui al D.Lgs 231/01, quand'anche commessi all'estero direttamente o mediante altri enti controllati, attesa l'estensione di responsabilità dell'ente anche per i fatti commessi all'estero.

Analoghi divieti devono intendersi anche per i tentativi di reato, atteso che la responsabilità dell'ente può sussistere anche nel caso di reati non consumati o reati per i quali l'autore materiale del reato sia assolto per particolare tenuità del fatto, ma da ciò derivi una responsabilità dell'Ente.

Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l	Manuale Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01)		
	D) PARTE SPECIALE PROCEDURE SANZIONATORIE E MISURE DI TUTELA VERSO FORNITORI CONSULENTI E OPERATORI	Aggiornamento DATA	REVISIONE 00

**D) PROCEDURE SANZIONATORIE E MISURE DI TUTELA VERSO FORNITORI
CONSULENTI E OPERATORI**
PRINCIPI GENERALI

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto.

Le regole e le sanzioni qui richiamate integrano e non sostituiscono le norme di Legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari e potranno trovare attuazione anche a prescindere apertura e dall'esito del procedimento penale avviato all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la condotta da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Si tratta di un sistema interno alla Casa di Cura, ma indipendente rispetto agli altri procedimenti per infrazioni disciplinari. Il presente Sistema disciplinare e' stato predisposto nel rispetto delle disposizioni normative previste dal Codice Civile, dalla Legge n. 300/1970 (cd. "Statuto dei lavoratori") e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, che dovranno trovare sempre piena applicazione.

Il presente Sistema disciplinare è improntato ai seguenti principi:

- legalità: l'art. 6 comma 2, lett. e) D.Lgs. 231/2001 impone che il Modello di Organizzazione debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso;
- complementarietà al sistema disciplinare stabilito dai C.C.N.L.;
- pubblicità: la Casa di Cura ne darà massima, adeguata e costante conoscenza;
- contraddittorio: la garanzia del contraddittorio è soddisfatta dall'obbligatorietà della contestazione, scritta in modo specifico, immediato ed immutabile degli addebiti;
- gradualità: le sanzioni sono state elaborate e verranno applicate secondo la gravità dell'infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, aggravanti e non, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dall'intensità della lesione del bene aziendale tutelato;

- tipicità: la condotta contestata deve essere espressamente prevista come violazione di regole, divieti e procedure previste dal Modello di Organizzazione e tra l'addebito contestato e l'addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare dovrà esserci corrispondenza;
- tempestività: il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso;
- efficacia e sanzionabilità del tentativo di violazione: al fine di rendere il sistema disciplinare idoneo e quindi efficace, sarà valutata la sanzionabilità anche della mera condotta che ponga a rischio le regole, i divieti e le procedure previste dal Modello di Organizzazione o anche solo degli atti preliminari finalizzati alla loro violazione.

Ogni eventuale violazione dei principi sanciti nel Modello di Organizzazione, delle misure e delle procedure aziendali rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e 2106 c.c.
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.
- nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

La Casa di Cura prevede, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 comma terzo D.Lgs. 81/2008, che il sistema disciplinare sia idoneo anche a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione con riferimento al mancato rispetto delle norme stabilite a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, enunciando esplicitamente che ogni violazione in tale ambito rappresenta violazione del Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare. Il presente Sistema disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e non sostituisce, il più generale sistema sanzionatorio e disciplinare inherente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica. Il sistema sanzionatorio deve essere adeguatamente divulgato in modo che ne sia data conoscenza generalizzata ai lavoratori dipendenti, ai medici liberi professionisti che prestano la propria attività a favore della Casa di Cura Villa Verde, a tutti i collaboratori esterni e fornitori, nonché ai soggetti apicali.

DESTINATARI

Sono soggetti al Sistema disciplinare gli amministratori, i sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i dirigenti, i dipendenti, i medici professionisti, i consulenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Casa di Cura.

L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema disciplinare tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo soggetto.

CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le trasgressioni del Modello di Organizzazione sono accertate e sanzionate, nel rispetto delle procedure previste dai C.C.N.L. in vigore per il singolo dipendente.

La violazione del Modello di Organizzazione che abbia determinato l'iscrizione del dipendente ovvero l'iscrizione della Casa di Cura nei registri degli indagati della competente Procura della Repubblica costituisce sempre infrazione con carattere di particolare gravità. Le sanzioni nei confronti del personale dipendente inquadrato nelle categorie di quadro e di impiegato coincidono con quelle previste dalla Legge 300/1970.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:

- a)** rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto;
- b)** elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- c)** reiterazione delle condotte;
- d)** partecipazione di più soggetti nella violazione.

LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Richiamo verbale:** da comminarsi nel caso di violazione colposa del Modello;
- b) Richiamo scritto:** da comminarsi nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente;
- c) Multa:** da applicarsi nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto;
- d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione:** da comminarsi nei casi di violazioni dolose del Modello che non siano finalizzate alla commissione dei reati presupposto, nonché nei casi di recidiva di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione multa;

e) Licenziamento: da comminarsi per le violazioni dolose del Modello che siano finalizzate alla commissione dei reati presupposto e per le altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte dell'Amministratore, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all'art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300.

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello organizzativo, nel caso di:

- a) sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;
- b) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.

LE SANZIONI PER I SOGGETTI NON DIPENDENTI, FORNITORI E CONSULENTI

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori, tirocinanti e terzi che intrattengono rapporti con la Casa di Cura in contrasto con le regole ed i principi del Modello di Organizzazione e previste per evitare il rischio di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, può determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. La Casa di Cura potrà altresì valutare l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del soggetto responsabile, qualora dalla condotta di quest'ultimo siano derivati danni concreti sia materiali che di immagine alla società stessa, con particolare riferimento all'eventuale emissione da parte dell'Autorità giudiziaria di misure interdittive e sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

Integra sempre i presupposti della violazione grave del Modello di Organizzazione l'infrazione delle norme stabilite a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e l'omessa comunicazione all'ODV di eventuali violazioni del codice etico o di qualsiasi altra norma, regolamento, delibera, direttiva e/o indicazione prevista all'interno della Casa di Cura.

Il personale medico.

I medici che svolgono la professione all'interno delle strutture della Casa di Cura sono legati da rapporto contrattuale in forza di contratto sottoscritto all'inizio del rapporto.

Nel predetto rapporto contrattuale è esplicitamente prevista l'assunzione dell'obbligo del rispetto da parte di ogni medico dei principi e delle regole sancite dal Modello di

Organizzazione. Ogni medico è posto nella condizione di conoscere il Modello di Organizzazione ed il relativo Sistema disciplinare adottato dalla Casa di Cura.

La violazione da parte del medico comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

In particolare costituisce violazione del Modello di Organizzazione:

- erogare prestazioni non necessarie;
- fatturare prestazioni non effettivamente eseguite;
- fatturare utilizzando un codice di DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente;
- erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri ordinari, in quanto prestazioni ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note a credito qualora siano fatturate, anche per errore, prestazioni, in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili salvo che sul punto non sia sorta contestazione;
- emettere fatture per prestazioni differenti da quelle effettivamente erogate;
- erogare prestazioni senza emettere la corretta fattura;
- non rispettare le disposizioni poste a tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.

Il procedimento applicativo per il personale dipendente e per consulenti e fornitori

In caso di accertamento di una trasgressione al Modello di Organizzazione, l'Amministratore Unico della Casa di Cura, sentito l'Organismo di Vigilanza, procede disciplinamente ai sensi e per gli effetti delle norme di Legge e dei C.C.N.L. nei confronti del diretto superiore o del responsabile dell'unità funzionale o dell'area amministrativa per accertare eventuali responsabilità per l'omissione del controllo e della vigilanza dovuti.

Parimenti in caso di accertamento di una trasgressione al Modello di Organizzazione può essere valutata la responsabilità dell'Amministratore Unico e degli altri soggetti apicali per l'omissione del controllo e della vigilanza dovuti.

I provvedimenti disciplinari sono adottati dall'Organismo di vigilanza che provvede ad irrogare la relativa sanzione disciplinare, previa comunicazione all'Amministratore Unico ed al Direttore Sanitario.

Al fine di garantire il pieno rispetto del diritto alla difesa e del contraddittorio, è previsto un termine di 10 gg. dalla comunicazione dell'ipotesi di violazione entro il quale l'interessato può far pervenire comunicazioni e scritti difensivi e può chiedere di essere ascoltato dall'Organismo di Vigilanza e può farsi assistere da un rappresentante sindacale.

L'eventuale sanzione irrogata deve essere comunicata entro i successivi 10 gg.

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza delle violazioni del modello di Organizzazione da parte di chiunque debba considerarsi destinatario del Modello stesso, delle procedure organizzative aziendali, del Codice Etico e di ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 configura comportamento sanzionabile ai sensi e per gli effetti del presente Sistema Disciplinare.

LE SANZIONI PER IL PERSONALE APICALE

Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) del d. lgs. 231 del 2001 le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto, vale a dire tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 lett. a) rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

In caso di violazione delle regole e dei principi sanciti dal Modello di Organizzazione da parte dell'Amministratore Unico, del Collegio Sindacale, dei soci ovvero da parte di altri soggetti che anche di fatto possano essere qualificati quali soggetti apicali all'interno della compagine societaria, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci.

In ogni caso la decisione in ordine all'accertamento della responsabilità ed alla sanzione da adottare spetta all'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Unico unitamente ai componenti del Collegio Sindacale (senza ovviamente la presenza del soggetto presunto responsabile), che si riuniscono in un unico organo giudicante.

Nel caso di violazione delle regole e dei principi sanciti dal Modello di Organizzazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico informerà senza indugio il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci.

Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari, che dovranno essere specificatamente richiamati nel contratto di assunzione. Nel caso di massima gravità potrà altresì essere esercitata l'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. e la conseguente destituzione dalla carica.

Costituisce infrazione sanzionabile ai sensi del presente Sistema disciplinare anche qualsivoglia condotta negligente o imperita posta in essere da uno dei soggetti sopra individuati che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello di Organizzazione.

Le sanzioni previste per le ipotesi di responsabilità degli apicali sono:

- a) Ammonizione scritta:** da comminarsi in caso di violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali e comunque di violazioni di modesta entità che non abbiano comportato l’iscrizione nel registro degli indagati né per la società né per alcuna persona fisica, con indicazione formale a seguire le norme imposte dal Modello stesso e, dunque, anche dal Codice Etico;
- b) Sospensione temporanea degli emolumenti fino a due mesi:** da comminarsi nel caso di reiterata violazione colposa del Modello ad opera dei soggetti apicali;
- c) Sospensione temporanea degli emolumenti fino a quattro mesi:** da comminarsi in caso di violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non sia finalizzata alla commissione di reati “presupposto” ai sensi del D.Lgs. n. 231 o in caso di violazione delle norme stabilite a tutela della salute e sicurezza sul lavoro qualora siano di non rilevante entità e non abbiano comportato lesioni di significativa importanza;
- d) la revoca della carica o della delega:** da comminarsi in tutti quei casi che abbiano comportato l’iscrizione nel registro degli indagati di una persona fisica ovvero della società, nonché in caso di recidiva delle violazioni di cui alla precedente ipotesi o in caso di violazione delle norme stabilite a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel caso siano accertate responsabilità rilevanti per il verificarsi di eventi di lesioni gravi o gravissime ovvero per omicidi colposi.

Il procedimento applicativo per il personale apicale.

In caso di apertura di procedimento disciplinare nei confronti di un soggetto apicale deve essere effettuata la contestazione scritta con l’indicazione specifica dell’infrazione commessa da parte dell’organo giudicante formato dall’Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale e dell’ODV. Assume la funzione di coordinatore dell’organo giudicante l’ODV o l’Amministratore Unico. Nella contestazione scritta deve altresì essere indicato il termine di 10 giorni assegnato all’inculpato per fornire le proprie giustificazioni ed osservazioni. L’inculpato, entro il medesimo termine di giorni dieci, potrà chiedere di essere sentito dall’organo giudicante, eventualmente assistito da persona di sua fiducia. L’eventuale audizione deve essere fissata entro giorni 10 dalla richiesta. L’organo giudicante emetterà il provvedimento al termine della fase procedurale descritta ai capoversi precedenti. È facoltà dell’organo giudicante effettuare gli accertamenti di natura istruttoria ritenuti opportuni. Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto.

PUBBLICITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE

E’ onere della Casa di Cura portare a conoscenza di tutti i destinatari il presente Sistema Disciplinare. I contratti stipulati dalla Casa di Cura con i sanitari liberi professionisti, a

qualunque titolo operanti nella struttura, o con le associazioni professionali mediche, devono prevedere che il presente Modello di Organizzazione ed il relativo Sistema sanzionatorio ne costituiscano parte integrante.

I predetti contratti devono contenere specifiche clausole per la immediata risoluzione in caso di grave violazione del Modello di Organizzazione.

Dovrà altresì essere previsto l'inserimento della necessaria conoscenza del Modello di Organizzazione e del relativo Sistema Disciplinare nei rapporti contrattuali con consulenti, collaboratori, tirocinanti e soggetti terzi. Dovrà altresì essere prevista la clausola di risoluzione espressa del rapporto contrattuale nel caso di violazioni del modello 231.

Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l	Manuale Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01)		
	PARTE SPECIALE E) TUTELA DEL WHISTLEBLOWER		
	Aggiornamento	DATA	REVISIONE
	20.10.2023	02	

F) TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Il D.Lgs 24 del 10.03.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.63 del 15.03.2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 ha modificato la precedente disciplina in materia di whistleblowing, modificando i commi 2 ter e 2 quater dell'art.6 del Lgs 231/01 ed introducendo il comma 2bis¹, che ha fatto obbligo ai soggetti privati con più di 250 dipendenti attivare entro il 15.07.2023 un canale interno specifico e riservato per le segnalazioni del **whistleblowing** da pubblicarsi sul sito internet dell'Ente, in aggiunta ai canali esterni come ad esempio l'ANAC.

Ai fini del rispetto della normativa sul whistleblowing la Casa di Cura sì è dotata di un sistema interno di segnalazione, rinvenibile sulla home page del sito internet al seguente indirizzo: <https://www.villaverdetaranto.it/segnalazioni.html> fornendo all'utente tutte le informazioni utili ed i diritti nascenti dalla legge in materia di segnalazione di potenziali illeciti. Il sistema, così come creato, consente da un lato la duplice modalità di segnalazione (anonima ed in chiaro) e dall'altro tutela il segnalatore anonimo in tutto il suo percorso di segnalazione.

Per l'invio della segnalazione, la normativa prevede che si possa utilizzare il **canale interno** (ovvero indirizzato all'Organismo di Vigilanza della Casa di Cura Villa Verde) oppure - solo

¹ Art.6 c.2bis D.Lgs 231.01: I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 – il **canale esterno** (ovvero direttamente all'autorità di vigilanza competente). Ai fini di legge è da prediligere il canale interno.

A tal fine la Casa di Cura Villa Verde ha creato il suo canale interno prevedendo che la segnalazione possa essere:

a) scritta:

- **attraverso la piattaforma sul sito internet www.villaverdetaranto.it.** Per garantire l'anonimato del segnalante, la piattaforma utilizza un complesso sistema di crittografia. Nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre, che deve conservare per poter: accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'Organismo di Vigilanza (ODV) della Villa Verde, dialogare e rispondere a richieste di chiarimenti o approfondimenti. Il ricevimento del codice di 16 cifre attesta il ricevimento a sistema della segnalazione.
- tramite email all'Organismo di Vigilanza (ODV) della Casa di Cura Villa Verde: odv@villaverdetaranto.it o tramite PEC odv@pec.villaverdetaranto.it

b) verbale:

- chiamando la Segreteria della Direzione Generale della Villa Verde al 099.7727607, che prenderà nota del numero telefonico del segnalante, che sarà prontamente richiamato dall'ODV.

Scopo di tale sistema è:

- rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti;
- migliorare i canali di segnalazione, attraverso uno strumento aggiuntivo che sia efficace, affidabile e sicuro, per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni;
- agevolare i segnalanti, aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo semplice, anche a distanza e garantendo la possibilità di segnalare in modo nominativo o in modo anonimo.

Il sistema di segnalazione prevede che:

- sia data la possibilità, non solo ai dipendenti, ma anche ad utenti, fornitori, tirocinanti, candidati, ex dipendenti, ecc., di inviare segnalazioni;
- i segnalanti siano protetti da licenziamento, demansionamento e da altre forme di discriminazione o ritorsione;
- il sistema si applichi alle segnalazioni di illeciti civili, penali, amministrativi e contabili, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01 o sue violazioni, illeciti relativi al diritto dell'UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro, reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell'ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati.

Il canale interno deve essere ben visibile in prima pagina sul sito web e presentare le seguenti caratteristiche: canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, *la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione»*

La gestione del canale di segnalazione dovrà essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

La **segnalazione** ha ad oggetto *violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.*

Le violazioni segnalate **devono essere quelle tipizzate** atte ad incidere sull'interesse pubblico all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente

Le disposizioni del decreto non si applicano «*alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».*

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

Oggetto della segnalazione possono essere *comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato* e che consistono in:

Illeciti civili, penali, amministrativi e contabili

Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01 o sue violazioni;

Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai specifici settori di interesse collettivo (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)

Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE, il mercato interno o atti/omissioni che vanificano gli atti dell'Unione

Sono legittime a segnalare:

Dipendenti pubblici

Dipendenti privati

Lavoratori subordinati

Lavoratori autonomi

Collaboratori, liberi professionisti, consulenti

Volontari e tirocinanti

Azionisti, persone con funzione di direzione, controllo, amministrazione, vigilanza e rappresentanza.

La **segnalazione in ANAC**. E' possibile la segnalazione in ANAC (per i soggetti privati) ove ricorrono una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- b) la persona segnalante ha fondate motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- d) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4.

La **divulgazione pubblica** è consentita, ed il segnalante gode di protezione se:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Le informazioni divulgate mediante canale interno o pubblicamente godono di protezione se il segnalante al momento della denuncia credeva in buona fede che fossero vere ed in ogni caso che non si trattasse di questioni di natura personale.

Il sistema di protezione del segnalante

Il sistema di protezione del segnalante è articolato in 4 fasi:

- 1) tutela della riservatezza (Tutela dell'identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare. La segnalazione, il segnalatore ed i contenuti della segnalazione sono sottratti all'accesso agli atti amministrativi ed al diritto di accesso civico generalizzato, e l'identità del segnalante, come dei contenuti, non può essere rivelata se non alle persone competenti a dare seguito alla segnalazione)
- 2) misure di sostegno (Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato)
- 3) Limitazioni della responsabilità (scriminante penale che opera al momento della diffusione della segnalazione anche se si tratta di informazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata)
- 4) protezione dalle ritorsioni (È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata, e le ritorsioni poste in essere sono nulle. La ritorsione si presume posta in essere per effetto della segnalazione)

Le misure di protezione si estendono a) **al facilitatore** (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata); **b)** **alle persone del medesimo contesto** lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; **c)** **ai colleghi di lavoro della persona segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, **d)** **agli enti di proprietà della persona segnalante** o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

E' previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgare pubblicamente o denunciate **fossero vere**.

All'ANAC spettano un potere a) regolatorio, b) di gestione delle segnalazioni, c) sanzionatorio.

<https://www.anticorruzione.it/-/la-disciplina-del-whistleblowing-le-novit%C3%A0-del-decreto-n.24/2023-attuativo-della-direttiva-eu>

Procedura per la segnalazione di misure discriminatorie

Il segnalante è tutelato da qualsiasi misura sanzionatoria, discriminatoria o comunque ritorsiva determinata dalla segnalazione.

In particolare, il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro in conseguenza della presentazione della denuncia. Il dipendente licenziato per effetto della segnalazione di un illecito è reintegrato nel posto di lavoro.

Le tutele sopra descritte non trovano applicazione nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive deve essere comunicata all'Ispettorato del Lavoro dal segnalante medesimo o dalle Organizzazioni Sindacali attive presso la CdC.

La CdC, inoltre, nel rispetto del dettato normativo non pone in essere condotte contrarie alla dignità del lavoratore e della persona, quand'anche coinvolta in casi di segnalazione, né opera ritorsioni e/o atti di reazione nei confronti del segnalatore, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle indicazioni ANAC sul tema.

Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Tutte le sopra riportate tutele non sono riconosciute nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia o all'Autorità giudiziaria ordinaria per la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di

utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Pubblicazioni

La presente comunicazione è portata a conoscenza di tutto il personale mediante affissione nei locali comuni e nella bacheca degli avvisi.